

# **Per una riforma degli illeciti punitivi civili. Bilancio conclusivo e indicazioni di *policy***

*Antonio Gullo e Marco Mossa Verre*<sup>\*</sup>

**Sommario:** 1. L'indagine comparatistica. Depenalizzazione e sanzioni civili punitive negli ordinamenti della tradizione occidentale. – 2. L'indagine interdisciplinare. – 2.1. Il confronto con la prospettiva processualcivile. – 2.2. Il confronto con la prospettiva processualpenalistica. – 3. L'indagine empirica. L'analisi delle decisioni e le interviste a esponenti della magistratura. – 4. Indicazioni di *policy* per la riforma del d.lgs. n. 7/2016. – 4.1. Attribuire all'attore la somma che il responsabile dell'illecito punitivo civile è condannato a pagare in aggiunta al risarcimento del danno. – 4.2. Introdurre un meccanismo di quantificazione della sanzione che tenga conto del valore del risarcimento del danno. – 4.3. Definire lo statuto delle regole processuali, alla luce dell'eventuale applicabilità delle garanzie previste per la materia penale. – 4.4. Valutare l'introduzione di margini di autonomia della condanna punitiva rispetto all'azione risarcitoria. – 4.5. Completare la disciplina di diritto sostanziale degli illeciti civili depenalizzati. – 4.6. Valutare la depenalizzazione di ulteriori reati procedibili a querela.

## **1. L'indagine comparatistica. Depenalizzazione e sanzioni civili punitive negli ordinamenti della tradizione occidentale**

L'obiettivo ultimo di questa indagine, come anticipato, è quello di formulare alcune proposte di revisione dell'illecito punitivo civile, al fine di renderlo un più efficace strumento di depenalizzazione. In questa prospettiva, può essere utile ricostruire in modo sintetico gli esiti dei filoni di analisi sviluppati nelle pagine precedenti, così da ricomporre in un quadro unitario le principali indicazioni emerse e preparare il terreno alle riflessioni in chiave di riforma<sup>1</sup>.

Il percorso di ricerca comparatistico, tracciato nella Parte II di questo volume, consente di trarre alcune indicazioni di fondo che, pur senza offrire modelli

---

<sup>\*</sup> Sebbene il lavoro sia frutto di riflessione comune i §§ 2.1, 4.4 e 4.5 possono essere attribuiti ad Antonio Gullo, i §§ 1, 2.2, 3, 4.2, 4.3 a Marco Mossa Verre e i §§ 4.1 e 4.6 a entrambi gli autori.

<sup>1</sup> In queste pagine conclusive, i riferimenti in nota saranno improntati a criteri di stretta essenzialità e si farà prevalentemente rinvio ai contributi raccolti nel presente volume, ai quali si rimanda per ulteriori indicazioni bibliografiche.

pienamente analoghi, possono aiutare a meglio contestualizzare gli illeciti punitivi civili in un orizzonte più ampio<sup>2</sup>.

Anzitutto, sebbene non si rinvergono ordinamenti che abbiano dato corso a una sistematica opera di depenalizzazione accompagnata dall'introduzione di sanzioni civili punitive, si può sottolineare come l'ordinamento spagnolo, con la soppressione delle *faltas* ad opera della *Ley Organica n. 1/2015*, abbia compiuto un intervento in parte ispirato alla medesima logica seguita dal legislatore italiano con i d.lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8: anche in tal caso, infatti, si è inteso escludere la rilevanza penale di una cerchia di illeciti minori; allo stesso modo, alcune violazioni sono state abrogate e trasferite nel sistema sanzionatorio amministrativo – regolato, in particolare, dalla *Ley de seguridad ciudadana* –, mentre altre sono state ricondotte nell'alveo della tutela civile<sup>3</sup>.

In questo secondo gruppo di casi, rappresentati da illeciti a tutela di interessi prevalentemente privati, il legislatore spagnolo ha tuttavia optato per una c.d. depenalizzazione “secca”: l'eliminazione dal codice penale non è stata compensata dall'introduzione di apposite tecniche di controllo sociale alternative alla sanzione penale<sup>4</sup>. Rimane, comunque, l'ordinaria tutela civile contro l'illecito – non si tratta di una liceizzazione *tout court* delle fattispecie depenalizzate –, ma nelle sole forme previste in via generale dall'ordinamento: principalmente, la residuale tutela risarcitoria; in alcuni casi, secondo la legge processuale, le violazioni potrebbero ammettere anche altri rimedi quali la coercizione indiretta<sup>5</sup>.

L'esperienza di depenalizzazione spagnola conferma che, mentre per un'ampia gamma di illeciti tipicamente di pericolo e a tutela di interessi pubblici/istituzionali è possibile immaginare una lineare degradazione degli illeciti penali in quelli punitivi amministrativi, vi è un novero di reati, orientati alla protezione di interessi del privato o comunque a quest'ultimo individualmente riferibili, rispetto ai quali è meno agevole ipotizzare un'alternativa “sanzionatoria” che si spinga oltre l'ordinaria responsabilità per il risarcimento del danno.

In altre parole, l'approdo dell'ordinamento spagnolo – una depenalizzazione

<sup>2</sup> Sul significato di una comparazione in questo contesto, si rinvia *supra* a A. GULLO, M. MOSSA VERRE, *Comparare gli “illeciti punitivi civili”?* *Premesse e coordinate metodologiche della ricerca*, in questo volume.

<sup>3</sup> Sulla soppressione del libro III del Código Penal, prevista dalla *Ley Organica n. 1/2015*, v. *supra*, M. CUGAT MAURI, A. CARDONA BARBER, *Trazos de “punitive damages” en el ordenamiento jurídico español*, in questo volume, § 2.2.

<sup>4</sup> Sulla differenza tra depenalizzazione “secca” e “con intervento”, v. C.E. PALIERO, voce *Depenalizzazione*, in *Dig. disc. pen.*, 1989, 434.

<sup>5</sup> È il caso delle ipotesi depenalizzate di inosservanza degli obblighi in materia di obblighi familiari, che possono essere contrastate da misure ingiuntive di esecuzione forzata, assistite dalle *multas coercitivas* appositamente previste per l'ambito familiare: art. 776, *Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)*, a proposito delle quali, v. ancora M. CUGAT MAURI, A. CARDONA BARBER, *Trazos de “punitive damages”*, cit., § 3.2.1.

“asimmetrica”, in parte in favore di sanzioni amministrative, in parte priva di meccanismi punitivi sostitutivi – consente di cogliere con maggiore nitidezza la *ratio* dell’esperienza italiana di sanzione civile punitiva come alternativa alla più tradizionale variante amministrativa della depenalizzazione: risalta, infatti, l’assenza di reazioni punitive “a metà strada” tra la tutela offerta dal risarcimento del danno e il ricorso alla sanzione penale, in tutti quei casi in cui, per la tipologia di interessi e di offesa al bene giuridico, non sia sensato devolvere la potestà punitiva a una ramificazione del potere esecutivo<sup>6</sup>.

Nella ricerca comparatistica, si è anche tentato di intercettare le numerose forme attraverso cui finalità sanzionatorie e afflittive possono trovare una manifestazione nel diritto civile. Uno sguardo di insieme dei numerosi spunti offerti dai contributi di diritto comparato restituisce l’impressione che il dogma dell’attribuzione al ramo civilistico dell’ordinamento di funzioni meramente compensative/riparatorie abbia conosciuto, negli ordinamenti esaminati, deviazioni significative, tanto nei sistemi di *common law* quanto in quelli di *civil law*; deviazioni spesso animate dall’esigenza di rafforzare la deterrenza nei confronti di condotte dolose o particolarmente riprovevoli.

Le ipotesi che più di tutte incarnano un simile *rationale* punitivo sono risultate essere gli anglosassoni *punitive damages* e le francesi *amendes civiles*.

Sul primo fronte<sup>7</sup>, le esperienze di *common law* mostrano un’evoluzione tutt’altro che lineare, anche in conseguenza – così sembra intendersi dalla lettura dei contributi in questo volume – della ritenuta anomalia di tale rimedio civilistico. Il diritto inglese, pur essendo la culla storica dell’istituto, ne ha sempre mantenuto un’applicazione circoscritta a una casistica ristretta, sebbene significativamente ancora vitale in casi di illeciti di profitto a tutela di interessi “privati” (come le frodi assicurative o le *wrongful evictions*)<sup>8</sup>. Il diritto statunitense, invece, ha fatto dei danni punitivi il centro di un vivace laboratorio giurisprudenziale e legislativo, in cui si è passati da fasi di vigorosa espansione applicativa a momenti di “costituzionalizzazione” e di contenimento, per effetto degli interventi della Corte Suprema e degli *statutes* limitativi approvati dagli Stati federati<sup>9</sup>.

In entrambi i contesti, esigenze che potrebbero risuonare anche in un ordinamento come il nostro – ad esempio, evitare l’applicazione di sanzioni a casi non

---

<sup>6</sup> Sulle differenti tecniche di depenalizzazione a seconda dell’interesse protetto dall’illecito, si rinvia a F. BRICOLA, *La riscoperta delle «pene private» nell’ottica del penalista*, in F.D. Busnelli, G. Scalfi (a cura di), *Le pene private*, cit., 35 s.; ID., *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in M. De Acutis, G. Palombrini (a cura di), *Funzioni e limiti del diritto penale. Alternative di tutela*, Padova, 1984, 33, 67 ss., e a quanto precedentemente trattato in M. MOSSA VERRE, *Gli “illeciti punitivi civili”. Ragioni, lineamenti e limiti di un esperimento legislativo*, § 2.1, in questo volume.

<sup>7</sup> V. E. KATSAMPOUKA, *Civil Punishment in English Law*, e R.A. PORRATA-DORIA JR., *Punitive Damages and Civil Sanctions in United States Law*, in questo volume.

<sup>8</sup> E. KATSAMPOUKA, *Civil Punishment*, cit., § 2.7.

<sup>9</sup> R.A. PORRATA-DORIA JR., *Punitive Damages*, cit., § 2.4.

prevedibili o in un ammontare sproporzionato – sono state affrontate pragmaticamente dalla giurisprudenza, attraverso strategie restrittive (si pensi al limite della *two digit figure* affermato dalla US Supreme Court, o al *Rookes test* nella giurisprudenza della britannica House of Lords<sup>10</sup>) che non sembrano, comunque, corrispondere all’attuazione di rigidi vincoli del diritto costituzionale vigente nei rispettivi sistemi giuridici.

Il modello che appare maggiormente vicino all’esperienza italiana oggetto di questo volume è quello delle francesi *amendes civiles*<sup>11</sup>. La dottrina francese ne dà una definizione improntata a un criterio di residualità: si tratta di sanzioni pecuniarie destinate all’erario, al pari delle tradizionali ammende penali e amministrative, che tuttavia non possono essere ricondotte né all’una né all’altra categoria<sup>12</sup>.

La storia dell’istituto mette in luce due tipologie di sanzioni ascrivibili a questa nozione<sup>13</sup>. Da un lato, le più risalenti ammende civili, che reprimono gli abusi processuali o le violazioni di doveri civici o di uffici pubblici (ad es. le condotte dilatorie delle parti o le inosservanze degli obblighi in materia di stato civile o notariato), in parte assimilabili alle ammende processuali del diritto italiano. Dall’altro lato, una “nuova generazione” di ammende civili emersa in quei settori del diritto privato attraversati da istanze di tutela di interessi pubblici o diffusi – in particolare, il settore della tutela della concorrenza e dei consumatori<sup>14</sup> –, nelle quali la sanzione consente di rendere più energica la reazione dell’ordinamento, come tutela “aggiuntiva” rispetto alle ordinarie forme di protezione dei soggetti economici danneggiati.

Questo mutamento viene comunemente letto come espressivo dell’esigenza di rafforzare la funzionalità deterrente della responsabilità civile: la previsione di una sanzione destinata all’erario, anziché al privato, costituirebbe l’alternativa

<sup>10</sup> Si allude, rispettivamente, alla giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti richiamata in R.A. PORRATA-DORIA Jr., *Punitive Damages*, cit., §§ 2.3 e 2.4, fondata su una particolare interpretazione della *due process clause* (XIV *amendment to the U.S. Constitution*), e alla decisione della House of Lords *Rookes v. Barnard* – fondamentale nel delineare i limiti di applicazione dei *punitive damages* – richiamata da E. KATSAMPOUKA, *Civil Punishment*, cit., § 2.1.

<sup>11</sup> J. BOURGAIS, *Civil Fines in France (amendes civiles)*, in questo volume.

<sup>12</sup> La definizione data “in negativo”, per differenza dalle altre tipologie di ammende, sembra essere l’unica che non ammette obiezioni, secondo la dottrina che più si è occupata del tema: N. ALLIX, *Les sanctions pécuniaires civiles*, Paris, 2022, 63 ss., 78 s.

<sup>13</sup> V. ancora N. ALLIX, *Les sanctions pécuniaires*, cit., *passim*.

<sup>14</sup> A ciò si aggiunga l’ipotesi – dichiarata incostituzionale per la violazione del principio di legalità vigente in materia penale da parte del *Conseil constitutionnel*, *déc. n. 2017-750 DC, 23 mars 2017* – prevista dalla *loi n. 2017-399 du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance*, che presidiava con un’*amende civile* fino a 10 milioni di euro l’obbligo di adozione di un *plan de vigilance* relativo ai rischi in materia di diritti umani e ambiente, anche nella catena di fornitura. Sul punto, *supra*, J. BOURGAIS, *Civil Fines*, cit., § 3.1.1, e nel contesto di un’analisi sulle tecniche sanzionatorie nel diritto punitivo in materia di *human rights*, R. SABIA, *The Accountability of Multinational Companies for Human Rights Violations, Regulatory Trends and New Punitive Approaches Across Europe*, in *Eur. Crim. Law Rev.*, 2021, 46 ss.

continentale al modello anglosassone dei danni punitivi, dei quali si sostiene la difficoltosa trapiantabilità in un sistema di tradizione romanistica<sup>15</sup>. Si tratta di un dato comparatistico di rilievo, anche perché tali ammende, pur non nate specificamente in leggi di depenalizzazione, delineano un modello di responsabilità civile contaminata da istanze punitive calato in un sistema – di riferimento per la civilistica italiana – in cui la funzione sanzionatoria di tale forma di responsabilità è stata per lungo tempo storicamente recessiva<sup>16</sup>.

Al tempo stesso, esse designano un paradigma di sanzione civile con connotati non distanti da quelli di una sanzione amministrativa. Similmente alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 7/2016, come detto, è prevista la destinazione pubblica della somma aggiuntiva al risarcimento. Diversamente da queste, però, non si tratta sempre di sanzioni applicate *ex officio*, accessorie a una ordinaria condanna civilistica: soprattutto le ammende di “seconda generazione” (a tutela di interessi *lato sensu* economici), pur collocate (anche) all’interno di un processo civile, dipendono in larga parte dall’iniziativa attribuita ad autorità amministrative o al pubblico ministero<sup>17</sup>. Proprio l’istanza di un organo pubblico – verrebbe da commentare – consente di non incorrere nei numerosi “disorientamenti” che caratterizzano la disciplina processuale italiana, laddove la pretesa punitiva pubblicistica, “incardinata” nella dinamica del processo tra privati, non fa capo a una parte tecnicamente portatrice di un interesse all’irrogazione della sanzione<sup>18</sup>.

Gli esempi portati nell’indagine comparatistica sono rilevanti sotto un ulteriore profilo: l’impiego delle sanzioni civili punitive non è stato confinato alla protezione di interessi individualmente riferibili a un privato (che pure sono variamente comparsi nei contributi qui esaminati). Le francesi *amendes civiles*, come appena ricordato, sono state previste anche a tutela di beni giuridici sovraindividuali: essenzialmente illeciti lucrativi d’impresa. Anche negli Stati Uniti i *punitive damages* sono fioriti in ambiti affini, se si ha riguardo alla prassi sulla tutela dei consumatori; e pure il differente e peculiare modello delle *qui tam actions*<sup>19</sup> persegue finalità di

---

<sup>15</sup> Cfr. J. BOURGAIS, *Civil Fines*, cit., § 2.2; N. ALLIX, *Les sanctions pécuniaires civiles*, cit., 54 ss.; S. ROWAN, *Punitive Damages*, in *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Cheltenham, 2023, 270 ss.

<sup>16</sup> Sulla storica affermazione in Francia del principio di integrale riparazione, nonché sulle tendenze al suo superamento e sulle *amende civiles*, v. in lingua italiana G. CATTALANO-CLOAREC, *Lo stato dell’arte del risarcimento punitivo nel diritto francese*, in *Contr. impr. Eur.*, 2017, 12 ss., 23 ss.

<sup>17</sup> In ogni caso, fanno eccezione l. 132-1-a e l. 241-1-1 del codice del consumo francese, che includono l’iniziativa processuale del consumatore privato, non soltanto di autorità pubbliche.

<sup>18</sup> Su questo problema, torneremo *infra*, § 2.1, nel ricapitolare i risultati dell’indagine interdisciplinare.

<sup>19</sup> R.A. PORRATA-DORIA Jr., *Punitive Damages*, cit., §§ 2.3 e 2.4. Per un’aggiornata panoramica in lingua italiana, estesa anche al di là dell’ordinamento statunitense, v. F. BENATTI, voce *Danni punitivi (profili di diritto comparato)*, in *Enc. dir., I tematici*, IV, *La responsabilità civile*, Milano, 2024, 181 ss.

contrasto a condotte dannose per i fondi pubblici e per l'ordine economico (le frodi nei contratti pubblici)<sup>20</sup>. Nel complesso, insomma, pur a fronte di notevoli diversità dei modelli, pare potersi riconoscere un'area di intervento che si discosta da quella degli illeciti lesivi di interessi privati che, a prima vista, potrebbe apparire l'ambito "naturale" di insediamento delle sanzioni civili utilizzate in via alternativa alla tutela penale. È questa una tendenza che potrà sollecitare riflessioni utili in chiave di riforma, indicando possibili campi di espansione delle sanzioni civili punitive.

Come anticipato, l'indagine ha riguardato anche – pur con alcune difficoltà di limitazione della categoria – le figure "latenti" della punizione civile, nelle quali la dimensione afflittiva si manifesta in istituti formalmente giustificati da una *ratio* riparatoria, ripristinatoria o di coercizione indiretta (abbiamo tuttavia escluso dal campo dell'indagine comparatistica queste ultime misure)<sup>21</sup>.

Esempi di sanzioni punitive "non dichiarate" provengono tanto dall'esperienza anglosassone (basti pensare agli *aggravated damages*) quanto dai sistemi continentali (si ricordano i risarcimenti per lesione dei diritti della personalità in Germania, o il *recargo de prestaciones* nel contesto spagnolo)<sup>22</sup>. In tutti questi casi, il fatto che la prestazione imposta esorbiti dai limiti che sembrerebbero disegnati dalla funzione di reazione compensativa rivela una componente punitiva più o meno evidente; tuttavia, tale caratteristica non conduce al riconoscimento di una natura sostanzialmente "penale" degli istituti analizzati.

Sullo sfondo, un tratto comune alle testimonianze offerte sui sistemi giuridici comparati riguarda la preoccupazione per il rispetto delle garanzie, a fronte di finalità punitive – latenti o meno – perseguite al di fuori degli ordinari strumenti della giustizia penale. Solo per le più severe ipotesi di *amendes civiles* si è giunti, tanto nelle corti francesi quanto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, al pieno riconoscimento della natura penale della sanzione, con conseguente applicazione delle relative garanzie costituzionali e convenzionali<sup>23</sup>. Negli altri casi, si è talora sviluppata una giurisprudenza di segno limitativo che non si richiama espressamente alle categorie penalistiche – così è avvenuto per i *punitive damages*, come ricordato poc'anzi, sebbene attraverso percorsi significativamente

---

<sup>20</sup> V. ancora R.A. PORRATA-DORIA Jr., *Punitive Damages*, cit., § 3, nonché lo specifico approfondimento di F. AULETTA, *Ancora sull'ibridazione dell'agire in giudizio: la privatizzazione della tutela giurisdizionale per la reintegrazione sanzionatoria del danno erariale nell'esperienza statunitense dell'azione Qui tam*, in questo volume.

<sup>21</sup> Sulla delimitazione dell'indagine comparatistica, v. *supra*, A. GULLO, M. MOSSA VERRE, *Comparare gli "illeciti punitivi civili"?*, cit., § 4.

<sup>22</sup> V. rispettivamente E. KATSAMPOUKA, *Civil Punishment*, cit., § 3.2; D. NIPPEN, M. WASSMER, *A Functional Approach to Punitive Damages in German Law*, in questo volume; M. CUGAT MAURI, A. CARDONA BARBER, *Trazos de "punitive damages"*, cit., § 3.2.4.

<sup>23</sup> J. BOURGAIS, *Civil Fines*, cit., § 3.

diversi tra Stati Uniti e Regno Unito<sup>24</sup> –, ma più spesso, la natura non formalmente punitiva ha consentito a questo genere di misure di sottrarsi a uno scrutinio sul rispetto dei vincoli che dovrebbero presidiare l'esercizio del potere punitivo (le osservazioni su alcune ipotesi di risarcimento nell'ordinamento tedesco sono in questo senso molto eloquenti)<sup>25</sup>.

## 2. L'indagine interdisciplinare

Dal confronto con le discipline del processo civile e penale, compiuto nella Parte III del volume, è emerso come l'innesto di un meccanismo sanzionatorio nel giudizio civile compiuto dal d.lgs. n. 7/2016 abbia sollevato un duplice ordine di difficoltà. Da un lato, una serie di inconvenienti deriva dalla collocazione di sanzioni a destinazione pubblicistica entro un processo, quello civile, governato da una logica "privatistica" e "dispositiva" (§ 2.1). Dall'altro, affiorano profili di frizione rispetto alle garanzie convenzionali proprie della materia penale, che potrebbero rilevare per la natura punitiva della sanzione (§ 2.2).

### 2.1. Il confronto con la prospettiva processualcivilistica

Quanto al primo aspetto<sup>26</sup>, a ingenerare difficoltà sistematiche difficilmente superabili – anche al netto dei margini di adattamento che potrebbero essere garantiti dalla clausola di applicazione "in quanto compatibili" delle regole del processo civile (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 7/2016) – è il disallineamento tra l'interesse dell'attore e il soggetto beneficiario della sanzione.

È anzitutto difficile ritenere che la sanzione possa costituire oggetto di una domanda di parte, poiché l'attore non ha alcun interesse a domandare e provare fatti che potrebbero condurre all'irrogazione di una sanzione a vantaggio dello Stato: non appare in conseguenza ragionevole che debba farsi carico dell'allegazione e dell'istruzione di profili dell'illecito che non ridondano a suo favore.

---

<sup>24</sup> V. ancora *supra*, i contributi di E. KATSAMPOUKA, *Civil Punishment*, cit., § 2.1; R.A. PORRATA-DORIA Jr., *Punitive Damages*, cit., § 2.3.

<sup>25</sup> D. NIPPEN, M. WASSMER, *A Functional Approach*, cit., § 4.2.

<sup>26</sup> In questo volume, v. in particolare F. CORSINI, *Sanzioni punitive e principi fondamentali del processo civile*, e F. AULETTA, "Sanzioni pecuniarie civili": la Banca dati pubblica e le sentenze di un anno. Un'analisi empirica (con la speciale lente del processo). Per riflessioni sulle peculiari caratteristiche dell'ibridazione tra interessi pubblici e privati nel processo civile, al di là del contesto specifico delle sanzioni ex d.lgs. n. 7/2016, si v. altresì i contributi di F. AULETTA, *Ancora sull'ibridazione dell'agire in giudizio: la privatizzazione della tutela giurisdizionale per la reintegrazione sanzionatoria del danno erariale nell'esperienza statunitense dell'azione Qui tam*, e C. DE NICOLA, *Scenari di "ibridazione del processo" nel diritto italiano e comparato*, in questo volume.

Si è allora sostenuto in dottrina che l'oggetto del processo relativo alla sanzione non sia azionato dall'attore, ma officiosamente dal giudice, in deroga al principio della domanda e al principio dispositivo. Si configura, in tal modo, un duplice oggetto processuale, composto dalla pretesa risarcitoria di parte e dalla parallela pretesa punitiva dello Stato, entrambe affidate al medesimo giudice<sup>27</sup>.

Un simile modello imporrebbe però al giudice, cui è istituzionalmente richiesta una posizione di indipendenza dai fatti di causa, di assumere un ruolo "attivo" nell'accertare la responsabilità e nell'irrogare la sanzione punitiva a una delle parti<sup>28</sup>. D'altro canto, senza tali poteri, l'assenza di un'istruttoria "dedicata" potrebbe impedire di verificare la sussistenza di quegli elementi necessari ai fini dell'applicazione o della quantificazione della sanzione civile ma estranei alla responsabilità aquiliana – l'unico interessato alla prova sarebbe il convenuto, per negarne l'applicabilità o ridurne il *quantum* –, laddove le due fattispecie di illecito non coincidono del tutto, e certamente i criteri di commisurazione della sanzione riguardano profili in buona parte estranei a quelli afferenti ai temi di prova rilevanti *ex art.* 2043 c.c.

Un'altra ricostruzione, autorevolmente proposta in questo volume, ritiene che l'applicazione della sanzione, nel procedimento attivato dalla persona offesa in risposta all'illecito civile punitivo, non formi oggetto né di una domanda di parte, né di una questione, né di un'eccezione<sup>29</sup>: l'applicazione della misura costituirebbe un potere immanente del giudice civile<sup>30</sup>, che sorge solo all'esito dell'accertamento della responsabilità risarcitoria per fatto doloso; l'oggetto del processo, al momento iniziale, coinciderebbe unicamente con la pretesa risarcitoria. Nessuno spazio, dunque, per un'istruttoria autonoma e distinta sull'illecito punitivo, né per un contraddittorio sulla misura, che si svilupperebbe solo entro i confini dei profili rilevanti per la decisione sulla domanda di risarcimento, sino al momento in cui una sanzione sarà irrogata, "a valle" di una condanna al risarcimento del danno.

Tale ricostruzione ha il pregio di evitare quelle vistose deroghe ai principi del processo civile che paiono inevitabili nelle altre ricostruzioni ricordate poco sopra; tuttavia, nell'ottica del penalista, lascia aperti interrogativi rilevanti sul piano delle garanzie difensive del potenziale destinatario della sanzione. L'idea che il potere punitivo del giudice non sia "in causa" sin dall'inizio, ma sorga soltanto con la

---

<sup>27</sup> È la tesi sostenuta da M. BOVE, *Un nuovo caso di pronuncia d'ufficio: profili processualciviltici del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7*, in *Nuove leggi civ.*, 2016, 412 ss.; la tesi è stata ripresa, ad es., da S. DALLA BONTÀ, *Le sanzioni pecuniarie civili ex d.leg. n. 7 del 2016 – profili processuali (tra questioni aperte e proposte di soluzione)*, in *Giusto processo civ.*, 2020, 855 ss.

<sup>28</sup> Secondo M. BOVE, *Un nuovo caso*, cit., 417 ss., al giudice dovrebbero competere poteri inquisitori per la ricerca dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e dei fatti rilevanti per la quantificazione della sanzione, gravando sullo Stato il relativo onere probatorio, fermo restando invece che gli elementi negativi della fattispecie sanzionatoria devono essere allegati e provati dal convenuto.

<sup>29</sup> F. CORSINI, *Sanzioni punitive*, cit.

<sup>30</sup> L'espressione è di F. AULETTA, "Sanzioni pecuniarie civili", cit., § 5.

pronuncia di condanna al risarcimento e con l'accertamento della sussumibilità del fatto in una delle fattispecie dolose previste dal decreto, reca con sé l'inattuabilità di un previo contraddittorio riguardo ai profili che interessano esclusivamente l'*an* e il *quantum* della sanzione civile; anche successivamente alla condanna risarcitoria, fra l'altro, la difesa sul punto troverebbe margini assai ridotti<sup>31</sup>.

In estrema sintesi, l'assenza di un soggetto portatore di un interesse all'irrogazione della sanzione costringe ad attribuire al giudice una posizione poco conciliabile con i principi generali del processo civile – una sorta di magistrato istruttore, nell'interesse della pretesa punitiva dello Stato – o, in alternativa, a estromettere il profilo sanzionatorio dall'oggetto del processo fino all'intervento della condanna risarcitoria, con ricadute dal punto di vista delle garanzie per il soggetto attinto dalla sanzione.

## 2.2. Il confronto con la prospettiva processualpenalistica

Nell'ambito del d.lgs. n. 7/2016, sono proprio le regole processuali applicabili alle sanzioni pecuniarie civili a presentare i profili di maggiore frizione con i principi di garanzia che la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo riservano ai procedimenti di natura punitiva<sup>32</sup>.

A questo proposito, si è ricordato come la questione della riconducibilità o meno delle sanzioni derivanti dalla depenalizzazione alla materia penale non sia ancora stata affrontata dalla giurisprudenza italiana e tantomeno da quella convenzionale; si sono tuttavia esaminati gli argomenti che, tenuto conto delle specificità del modello sanzionatorio delineato dal d.lgs. n. 7/2016, inducono a privilegiare la risposta affermativa: dalla derivazione penalistica degli illeciti presupposto – secondo il classico asse tematico della *depenalizzazione vs. garanzie* – al sistema di quantificazione dell'importo della sanzione<sup>33</sup>.

Questa conclusione ha trovato precisi riscontri nell'indagine comparatistica. Il tema del rispetto delle garanzie penalistiche è infatti ben presente nel sistema delle sanzioni civili francesi, che tra le tipologie di istituti di diritto straniero esaminati è risultata essere quella più affine alla sanzione pecuniaria *ex* d.lgs. n. 7/2016: le *amendes civiles* – applicate in un giudizio civile e destinate alle casse statali – sono state qualificate, nelle loro manifestazioni più incisive, come misure di natura

---

<sup>31</sup> Cfr. A. GARGANI, voce *Illecito civile punitivo*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 501, che nell'ottica di evitare questi inconvenienti prospetta la necessità di una apposita domanda dell'attore per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, in aggiunta a quella relativa al risarcimento del danno; sul punto v. pure B. LAVARINI, *I profili processuali dei recenti provvedimenti di depenalizzazione*, in *Arch. pen.*, 2016, 851.

<sup>32</sup> V. *supra*, in questo volume, F.R. DINACCI, *Depenalizzazione in astratto, sanzioni pecuniarie civili e ibrido processuale: alla ricerca di letture rispettose delle garanzie*, nonché M. MOSSA VERRE, *Gli "illeciti punitivi civili". Ragioni, lineamenti e limiti di un esperimento legislativo*, § 4.1.

<sup>33</sup> V. ancora i contributi citati in nota precedente.

penale dal *Conseil constitutionnel* e dalla Corte Edu, con conseguente applicazione dei principi penalistici di legalità e proporzionalità sanzionatoria<sup>34</sup>.

Né va dimenticato che, di fronte a una sanzione applicata nel processo civile con devoluzione alla Cassa delle ammende (formalmente qualificata come “amministrativa”), la nostra Corte costituzionale è già arrivata al medesimo risultato applicando la garanzia del *ne bis in idem* riservata alla materia penale<sup>35</sup>.

Ora, poiché il processo civile non è concepito per l’irrogazione di sanzioni punitive, la disciplina processuale delle sanzioni *ex d.lgs. n. 7/2016* fa emergere molteplici preoccupazioni relative al rispetto delle garanzie della materia penale.

Le criticità, nei contributi contenuti in questo volume, si concentrano su tre nuclei essenziali. Il primo riguarda il diritto alla conoscenza dell’accusa. L’art. 8, comma 3, che esclude l’applicazione della sanzione nei casi di notificazione a persona irreperibile – effettuata, secondo la disciplina generale, presso la casa comunale o il luogo di nascita del convenuto –, rivela il tentativo del legislatore di evitare forme di conoscenza meramente legale dell’instaurazione del giudizio, che sarebbero incompatibili con i presidi che le garanzie convenzionali assicurano al processo *in absentia*; si discute, inoltre, se la sanzione sia irrogabile anche nei confronti del convenuto rimasto contumace<sup>36</sup>.

Più in generale, l’effettiva conoscenza dell’addebito risulta indebolita dall’assenza di un interesse dell’attore a formulare una domanda relativa all’applicazione della sanzione: l’atto di citazione potrebbe infatti limitarsi a evidenziare le basi fattuali per ottenere la condanna risarcitoria, non contenendo gli elementi necessari a definire con precisione il fatto doloso oggetto della possibile punizione.

Un secondo profilo attiene al diritto al silenzio, la cui tutela, come mostra la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, si estende anche a procedimenti non penali allorché gli esiti possano avere un rilievo punitivo<sup>37</sup>. È noto come nel processo civile il “silenzio” della parte possa avere funzione di prova: la non contestazione di un fatto o la mancata risposta all’interrogatorio formale vanno a sfavore della parte che, rispettivamente, non contesta o non risponde<sup>38</sup>; meccanismi, ovviamente, ispirati a *ratio* non trasferibili al contesto del processo penale. Ora, nel procedimento civile *ex d.lgs. n. 7/2016*, il silenzio può incidere sulla prova dei fatti da

---

<sup>34</sup> J. BOURGAIS, *Civil Fines*, cit., § 3.

<sup>35</sup> V. Corte cost., 10 luglio 2020, n. 145, a proposito dell’art. 709-ter, comma 2, n. 4, c.p.c. (oggi ricollocato all’art. 473-bis.39 c.p.c. a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ricordata *supra* in M. MOSSA VERRE, *Gli “illeciti punitivi civili”*, cit., § 4.1.

<sup>36</sup> F. CORSINI, *Sanzioni punitive*, cit., § 6; F.R. DINACCI, *Depenalizzazione in astratto*, cit., nt. 36. Per inciso, nel processo penale la sanzione può essere applicata all’imputato assente che abbia avuto conoscenza del procedimento a suo carico, ma ha comunque diritto alla difesa tecnica.

<sup>37</sup> V. Corte giust. Ue, Grande Sezione, 2 febbraio 2021, *D.B. c. Consob*, C-481/19 e, successivamente, in merito alla stessa vicenda Corte cost., 30 aprile 2021, n. 84.

<sup>38</sup> Cfr. sulle regole processualciviltistiche interessate dal diritto al silenzio, F. CORSINI, *Sanzioni punitive*, cit., § 6.

cui deriva la condanna risarcitoria: se non si pongono precisi limiti di prova, esso potrebbe riverberarsi anche sull'applicazione della sanzione pecuniaria civile<sup>39</sup>.

Il terzo profilo tocca la presunzione d'innocenza nel suo corollario relativo alla "regola di giudizio". L'applicazione dello standard civilistico del "più probabile che non" è stata segnalata come scarsamente conciliabile con la natura afflittiva della sanzione e, più precisamente, con gli obblighi che derivano dall'art. 6 Cedu, che esigerebbero una prova del fatto oltre ogni ragionevole dubbio<sup>40</sup>.

Certo, occorre pur considerare che, nel più ampio contesto del diritto punitivo delineato dalla giurisprudenza *Engel*, è fisiologico riscontrare alcune divergenze rispetto agli standard richiesti per il processo penale in senso stretto, quando l'irrogazione della sanzione avvenga in una sede diversa da quella penalistica, come del resto accade nei più comuni procedimenti amministrativi sanzionatori. È proprio l'esistenza di meccanismi sanzionatori "periferici" rispetto al *core of the criminal law* ad aver indotto la Corte di Strasburgo ad ammettere un certo margine di graduabilità delle garanzie procedurali, nella più volte menzionata giurisprudenza *Jussila*<sup>41</sup>. D'altro canto, vi è pure da segnalare che nello stesso, limitrofo, settore del diritto amministrativo punitivo, si profila una crescente attenzione al rispetto dei più basilari profili di garanzia processuale, come dimostrano i poc'anzi citati approdi in tema di diritto al silenzio; un diritto, val la pena di notare, che è intimamente connesso al più generale rispetto della presunzione d'innocenza<sup>42</sup>.

Il quadro delineato converge verso l'esigenza di un ripensamento in senso garantistico dello statuto processuale delle sanzioni pecuniarie civili, che richiederà ulteriore riflessione nelle conclusive indicazioni di riforma.

### 3. L'indagine empirica. L'analisi delle decisioni e le interviste a esponenti della magistratura

Nella Parte IV del volume, si è andati alla ricerca di riscontri applicativi, con il generale obiettivo di verificare l'effettività dell'istituto delineato dal d.lgs. n. 7/2016. Il lavoro si è fondato sull'analisi di tutte le sentenze reperibili nella banca dati ufficiale delle sentenze di merito, dall'anno di entrata in vigore della riforma fino al 2024.

A ciò si è aggiunto un ciclo di tre interviste rivolte a esponenti della magistratura

---

<sup>39</sup> F.R. DINACCI, *Depenalizzazione in astratto*, cit., § 6.

<sup>40</sup> Così F.R. DINACCI, *Depenalizzazione in astratto*, cit., § 7. Scettico riguardo a questa prospettiva, F. CORSINI, *Sanzioni punitive e principi fondamentali del processo civile*, cit., § 5.

<sup>41</sup> Corte Edu, 23 novembre 2006, *Jussila c. Finlandia*.

<sup>42</sup> S. BUZZELLI, R. CASIRAGHI, F. CASSIBBA, P. CONCOLINO, L. PRESSACCO, sub *art. 6*, in G. Uber-tis, F. Viganò (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, II ed., Torino, 2022, 238, ove riferimenti alla pertinente giurisprudenza della Corte Edu.

di diversa estrazione – ufficio del Giudice di pace, Tribunale ordinario civile e Corte di cassazione – con l'intento di acquisire non soltanto dati, ma anche percezioni operative e valutazioni sull'intervento di depenalizzazione da parte dei soggetti cui è materialmente affidata la cognizione di tali illeciti. Alle risposte ottenute per mezzo di questo secondo metodo di ricerca si farà cenno in questo paragrafo.

I risultati di questa indagine, è opportuno premetterlo, presentano natura prevalentemente qualitativa. L'analisi "a tappeto" delle sentenze offrirebbe pure elementi quantitativi: circa la frequenza applicativa delle fattispecie oggetto di maggiore interesse, l'entità delle sanzioni, nonché la ricorrenza di un'iniziativa specifica dell'attore per la richiesta della sanzione. Ma più che per sviluppare un ragionamento "statistico" in senso proprio, essi sono serviti a estrapolare alcune tendenze nella dinamica processuale e a intercettare le questioni interpretative di maggiore interesse. Quanto alle interviste, il materiale raccolto è limitato a poche esperienze – un riscontro che, in altri contesti scientifici, potrebbe essere definito "aneddotico" –, e tuttavia, data la scarsa visibilità dell'istituto e il numero ridotto di decisioni individuate, si tratta di testimonianze preziose per corroborare intuizioni già ricavabili dallo studio della prassi applicativa, o per segnalare difficoltà operative altrimenti invisibili nella lettura delle decisioni pubblicate.

Volendo ripercorrere brevemente i risultati, il primo dato emerso è quello della manifesta sporadicità delle applicazioni. L'analisi del campione di sentenze dal 2016 al 2024 ha mostrato che gli illeciti punitivi civili sono stati trattati in un numero esiguo di procedimenti, certamente incomparabile con la mole del contenzioso penale precedente alla depenalizzazione. Pur non potendo quantificare con precisione l'effetto deflattivo della riforma, il confronto tra la frequenza delle condanne penali per ingiuria e falsità in scrittura privata prima del 2016 e quella delle corrispondenti azioni civili negli anni successivi lascia intendere, inequivocamente, che l'effetto deflattivo sia stato molto significativo<sup>43</sup>. L'impressione è stata confermata, ad esempio, dall'intervista a un magistrato onorario in servizio presso il Giudice di pace di Roma, il quale ha rappresentato che i giudizi civili per ingiuria sono pressoché scomparsi dalla prassi, laddove in passato essi costituivano una parte assai rilevante del totale dei procedimenti penali trattati dall'ufficio<sup>44</sup>; ed è lecito ipotizzare che la competenza delle sanzioni *ex d.lgs. n. 7/2016* sia frequentemente individuata nel giudice di pace, alla luce del ridotto valore delle cause per danni derivanti dall'ingiuria<sup>45</sup>.

Ne risulta rafforzata l'idea, avanzata da una parte della dottrina<sup>46</sup>, che l'attribuzione allo Stato della sanzione pecuniaria indebolisca la capacità preventiva dell'istituto,

---

<sup>43</sup> V. M. MOSSA VERRE, F. PITTAU, "*Sanzioni pecuniarie civili*": dati quantitativi e analisi di questioni sostanziali rilevate dalla Banca dati pubblica (2016-2024), in questo volume.

<sup>44</sup> Intervista n. 2 (Giudice di pace).

<sup>45</sup> V. infatti i dati raccolti in M. MOSSA VERRE, F. PITTAU, "*Sanzioni pecuniarie civili*", cit., § 2.1.

<sup>46</sup> Sull'insufficiente incentivo economico ad agire v. a prima lettura T. PADOVANI, *Ridurre l'area*

a causa dell'assenza di un adeguato incentivo economico ad agire per la vittima dell'illecito. Il costo del processo civile, significativamente più elevato rispetto a quello penale, potrebbe costituire una barriera troppo elevata all'accesso alla giustizia per reagire a illeciti scarsamente offensivi, che per loro natura, si prestano a generare modeste conseguenze risarcitorie. Se l'obiettivo della riforma era quello di preservare la tutela del bene giuridico attraverso una reazione civile diversa dal mero risarcimento del danno, la disciplina attuale non sembra riuscire a stimolare un ricorso effettivo al giudice, e potrebbe a tal proposito essere ripensata.

Oltre a ciò, sembra possibile individuare nei riscontri empirici la sintomatologia di una scarsa "interiorizzazione" dell'istituto da parte della prassi, legata alla rarefazione applicativa. Tutte le interviste confermano che la materia non è oggetto di particolare attenzione nella pratica, complici sia la collocazione extracodicistica dell'istituto sia la mancanza di prassi consolidate<sup>47</sup>. E in effetti, nelle (poche) pronunce in cui l'istituto è stato concretamente applicato, sono talvolta emerse interpretazioni che contravvengono i basilari principi del d.lgs. n. 7/2016<sup>48</sup>: ad esempio, si sono registrati casi di applicazione della sanzione in via non accessoria rispetto al risarcimento del danno, in contrasto con l'art. 8, d.lgs. cit., e persino un rinvio all'autorità amministrativa per l'irrogazione della sanzione. Impropria, inoltre, rispetto alle finalità e ai presupposti dell'istituto, è la frequente richiesta di applicare una sanzione anche in assenza di una reale pretesa risarcitoria, ad opera di quella parte processuale interessata a far valere la falsità di una scrittura privata contro il soggetto che l'ha prodotta<sup>49</sup>.

L'indagine empirica ha inoltre consentito di evidenziare diversi profili di incompletezza dello statuto normativo – segnalati come fonte di disorientamento anche da parte degli intervistati<sup>50</sup> – che richiederebbero un intervento di chiarimento del legislatore.

---

*penale non ha effetti deflattivi ed è poco efficace*, in *Guida dir.*, 2016, 1, 11 ss., e poi, tra gli altri, B. LAVARINI, *I profili processuali dei recenti provvedimenti di depenalizzazione*, in *Arch. pen.*, 2016, 848 s., G. MANCA, *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo*, Milano, 2019, 66 ss.; C. MASIERI, *Decriminalizzazione e ricorso alla 'sanzione pecuniaria civile'*. In merito all'esercizio della delega di cui all'art. 2 co. 3 legge 28 aprile 2014, n. 67, in *Dir. pen. cont.*, 1° aprile 2015; A. MONDINI, *Limiti di effettività delle sanzioni civili per illeciti depenalizzati: ripensare il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 riconoscendo la dimensione sanzionatoria della responsabilità civile*, in M. Bove (a cura di), *Scritti offerti dagli allievi a Francesco Paolo Luiso per il suo settantesimo compleanno*, Torino, 2017, 269 ss.; C. PIERGALLINI, *Pene "private" e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, Milano, 2018, 653.

<sup>47</sup> Interviste n. 1 (Giudice di pace), n. 2 (Magistrato del Tribunale civile) e n. 3 (Consigliere di Cassazione).

<sup>48</sup> Gli esempi sono tratti dall'analisi di F. AULETTA, "Sanzioni pecuniarie civili", cit.

<sup>49</sup> Così è emerso in M. MOSSA VERRE, F. PITTAU, "Sanzioni pecuniarie civili", cit., § 2.2.

<sup>50</sup> Intervista n. 2 (Magistrato del Tribunale civile).

Tra questi, rileva il tema della successione delle leggi nel tempo, tenuto conto del regime di procedibilità a querela che caratterizzava i reati oggetti della depenalizzazione. Si è visto come si sia riscontrata l'applicazione della sanzione civile anche rispetto a fatti anteriori alla depenalizzazione che non erano stati mai oggetto di procedimento penale, e in un tempo in cui non sarebbe stato più possibile presentare querela: con il risultato di attribuire retroattivamente rilievo sanzionatorio a fatti da anni improcedibili se fosse ancora applicabile la legge penale. Problemi ulteriori riguardano l'individuazione dei soggetti: la disciplina non chiarisce se l'azione possa essere proposta contro una persona giuridica, non essendo configurabile in capo a quest'ultima un'azione dolosa in senso proprio; né è disciplinata la posizione degli eredi della vittima, che per le ragioni già dette non sono qualificabili come "persone offese" in senso tecnico<sup>51</sup>.

L'analisi delle sentenze sotto la lente processuale ha consentito poi di focalizzare due rilevanti dubbi lasciati aperti dalla regolamentazione legislativa: quello sulla possibilità di condannare per la prima volta nel grado di appello alla sanzione pecuniaria<sup>52</sup>, e quello sulla necessaria partecipazione al procedimento dell'autore dell'illecito, dal momento che si è prospettata l'inapplicabilità dell'istituto al contumace<sup>53</sup>.

Infine, è emerso un tema che potremmo definire di "*fair labelling*", per impiegare un'espressione in uso nella dottrina anglosassone: l'azione civile che integra anche una pretesa punitiva richiede un chiaro e corretto inquadramento giuridico della pretesa dedotta nell'atto introduttivo. Ciò è rilevante, non solo per definire l'oggetto della ordinaria controversia sul risarcimento, ma anche per garantire che l'oggetto punitivo del processo sia riconoscibile e che sia possibile svolgere a tal riguardo un'istruttoria adeguata (ritorna il problema della conoscenza dell'accusa e del diritto di difesa); inoltre, ciò serve anche ad evitare che il medesimo fatto venga qualificato come illecito civile punitivo quando, invece, esso integra più propriamente un illecito penale, laddove possa configurarsi un concorso tra illeciti punitivi<sup>54</sup>.

#### 4. Indicazioni di *policy* per la riforma del d.lgs. n. 7/2016

Un dato emerge con chiarezza dall'analisi svolta in questo volume: tra le promesse che avevano accompagnato la teorizzazione delle pene private come alternativa al diritto penale, negli anni '80 dello scorso secolo, e i risultati obiettivamente conseguiti dal d.lgs. n. 7/2016, vi è un profondo divario.

---

<sup>51</sup> M. MOSSA VERRE, F. PITTAU, "*Sanzioni pecuniarie civili*", cit., § 3.

<sup>52</sup> V. F. AULETTA, "*Sanzioni pecuniarie civili*", cit., §§ 5 e 6.

<sup>53</sup> F. AULETTA, "*Sanzioni pecuniarie civili*", cit., § 7.

<sup>54</sup> M. MOSSA VERRE, F. PITTAU, "*Sanzioni pecuniarie civili*", cit., § 3.4.

La prassi si è limitata ad applicazioni marginali sotto il profilo quantitativo, restituendo l'impressione di una sostanziale ineffettività della tecnica sanzionatoria alternativa. La sede civile di applicazione, dal canto suo, ha fatto emergere inestricabili criticità del regime processuale di applicazione, che il citato d.lgs. non aveva puntualmente disciplinato.

Il bilancio, tuttavia, non è soltanto critico. L'approfondimento qui condotto, attraverso un dialogo tra diritto processuale e diritto penale, tra analisi interna e comparazione, tra ricostruzione dogmatica e attenzione alla prassi, consente di collocare con maggiore precisione il d.lgs. n. 7/2016 nell'universo in continua espansione, in Italia come altrove, del "diritto civile punitivo".

Nel 2016, quando tale intervento di depenalizzazione ha preso forma, si trattava di un'area del diritto sanzionatorio ancora in fase di esplorazione: il tema della responsabilità civile con funzione sanzionatoria e quello delle garanzie da riconoscere alle "pene nascoste" non si erano ancora imposti all'attenzione degli studiosi e del legislatore di riforma con la maturità che adesso li accompagna.

Le questioni che si agitavano dietro a questo istituto, insomma, non avevano ancora assunto la densità teorica che – per quanto possibile – abbiamo cercato di restituire in questa ricerca; e anzi, si può ben dire, alla luce dei nodi emersi nelle precedenti pagine, che quello affidato al legislatore delegato – di «istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati [depenalizzati]» (art. 2, comma 3, legge n. 67/2014) – fosse un problema tecnico di "speciale difficoltà".

Ciò che ora resta da fare è prefigurare i lineamenti di una possibile sanzione civile che, realisticamente, superi e corregga alcuni dei nodi via via individuati con riguardo al d.lgs. n. 7/2016.

Nonostante gli spunti raccolti siano numerosi, non può esservi ovviamente l'ambizione di proporre un ripensamento complessivo dei rapporti tra diritto penale e diritto civile sanzionatorio. Molto vi sarebbe da dire, per fare solo un esempio, sull'introduzione di sanzioni con funzioni preventive diverse da quelle pecuniarie<sup>55</sup>. I termini di un programma che voglia esplorare la tutela civile degli interessi quale alternativa al diritto penale – le possibilità offerte della diversificazione delle sanzioni civili, un'eventuale funzione di affiancamento al diritto penale che esse potrebbero svolgere, i criteri di scelta tra l'una e l'altra reazione dell'ordinamento – restano tracciati dalle insuperate pagine dei Maestri che si sono occupati di questo tema nella temperie dei movimenti di depenalizzazione<sup>56</sup>; e proprio la maggiore consapevolezza del quadro dei problemi che soggiacciono all'idea della "punizione

---

<sup>55</sup> F. GALGANO, *Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali*, in *Contr. e impr.*, 1987, 531 ss.; più di recente, cfr. F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, 2013, 338 ss.

<sup>56</sup> F. BRICOLA, *La riscoperta delle «pene private» nell'ottica del penalista*, in F.D. Busnelli, G. Scalfi (a cura di), *Le pene private*, Milano, 1985, 27 ss.; T. PADOVANI, *Lectio brevis sulla sanzione*, *ivi*, 55 ss.

civile”, acquisita all’esito di questo percorso di indagine, induce a muoversi entro un orizzonte più delimitato, ma comunque di particolare rilevanza: l’obiettivo è quello di rilanciare la tipologia di illeciti coniata dal legislatore con la riforma del 2016, offrendo alcune linee guida per renderli una migliore alternativa al diritto penale.

Il nodo centrale attorno al quale ruotano le indicazioni che seguono è, inevitabilmente, quello dell’equilibrio tra *effettività* della tutela e rispetto delle *garanzie* costituzionali e convenzionali, del resto costituente il *fil rouge* dell’intero Progetto entro il quale questo volume si iscrive. Nei termini che saranno illustrati, si ritiene che la via preferibile non consista nell’arretramento sul fronte delle garanzie applicabili, ma nel rafforzamento dell’effettività, attraverso una diversa configurazione degli incentivi all’attivazione del rimedio civile.

#### **4.1. Attribuire all’attore la somma che il responsabile dell’illecito punitivo civile è condannato a pagare in aggiunta al risarcimento del danno**

Una prima direttrice di riforma consiste nel ripensare la scelta di attribuire allo Stato la somma che l’autore dell’illecito punitivo civile è tenuto a pagare. Numerosi elementi tratti da questa ricerca convergono, infatti, nel suggerire che la destinazione all’attore dell’importo aggiuntivo al risarcimento, in tutto o almeno in parte, potrebbe essere opportuna per risolvere alcuni dei problemi emersi nell’esperienza applicativa del d.lgs. n. 7/2016.

Per illeciti come quelli che sono stati oggetto della depenalizzazione, l’applicazione nel giudizio civile di una sanzione pecuniaria a favore dello Stato – confidiamo che i dati e l’analisi condotta lo abbiano dimostrato – non si rivela un’opzione di tutela del bene giuridico idonea allo scopo, principalmente a causa dello scarso incentivo all’attore che dovrebbe innescare l’azione che conduce all’irrogazione della sanzione<sup>57</sup>. Nell’attuale disciplina il danneggiato – è utile ribadirlo – non riceve alcun vantaggio dalla previsione della sanzione punitiva, dovendo anzi anticipare gli onerosi costi legati all’iniziativa civile finalizzata alla sua applicazione. La sola possibilità di ottenere giudizialmente il risarcimento del danno, d’altra parte, non rappresenta per la vittima danneggiata una leva sufficiente ad attivarsi, poiché gli illeciti interessati dal d.lgs. n. 7/2016 danno generalmente luogo a risarcimenti di importo limitato<sup>58</sup>; in alcuni casi il danno – si pensi, in particolare, a quello non patrimoniale da ingiuria – è pure di non agevole prova giudiziale.

Là dove il sistema previgente era segnato dal rischio di proposizione “strumentale” della querela – l’attivazione del processo penale poteva di fatto essere funzionale a rendere più “coercibili” le proprie pretese civilistiche –, l’assetto che deriva

<sup>57</sup> Per una lettura analoga delle ragioni sull’ineffettività, v. gli Aa. citati in nt. 46.

<sup>58</sup> V. *supra*, F. CORSINI, *Sanzioni punitive e principi fondamentali del processo civile*, cit., § 6; sulle applicazioni in concreto delle sanzioni pecuniarie civili, v. la Parte III di questo volume.

dalla depenalizzazione appare ora caratterizzato dall'inconveniente opposto: quello dell'*under-enforcement* dei precetti a presidio dei beni giuridici personali e patrimoniali interessati dai reati depenalizzati, alla luce del ridotto incentivo a ottenere l'ordinaria tutela risarcitoria e a portare avanti un processo per irrogare una sanzione di cui beneficia lo Stato.

Ebbene, nella misura in cui si tenga ferma l'opzione di assicurare una tutela più intensa ai beni giuridici di cui si tratta<sup>59</sup>, rinunciando tuttavia, come si è fatto, al ricorso allo strumento penale, la previsione di una condanna pecuniaria ultra-compensativa a favore dell'attore potrebbe costituire una possibilità da prendere in esame. È la fondamentale istanza di "sussidiarietà" del diritto penale che suggerisce di costruire figure sanzionatorie che, senza mettere tuttavia in moto i più invasivi congegni della penalità, garantiscano una protezione di segno maggiore di quella offerta dalle misure riparatorie<sup>60</sup>; e se la sanzione civile pecuniaria a favore dello Stato non riesce nell'intento, l'esigenza di una depenalizzazione efficace, che conservi tuttavia uno spazio a logiche di deterrenza, potrebbe costituire una valida ragione per l'introduzione di condanne ultra-compensative in favore dell'attore.

Ciò specialmente ove si consideri che le altre possibilità sul tappeto – i meccanismi di "privatizzazione" che costituiscono, si è detto, strumenti di sostanziale "depenalizzazione in concreto" (la giurisdizione del giudice di pace, la disciplina speciale degli illeciti punibili a querela) – non costituiscono una vera e propria alternativa all'intervento dello *ius terribile*: esse implicano comunque che il soggetto faccia ingresso nella macchina della giustizia penale, lasciando permanere, quandanche eventualmente sullo sfondo, la minaccia di limitazioni assai più marcate delle libertà personali. L'unico diritto realmente implicato dalla imposizione di una somma ultra-compensativa è quello del libero godimento del patrimonio del danneggiante – sono accresciute le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile –, un diritto che peraltro risulta già inciso dalle sanzioni previste dal d.lgs. n. 7/2016.

Certo, si è consapevoli dell'obiezione radicale che potrebbe essere mossa alla proposta qui patrocinata. È innegabile che, introducendo qualcosa di molto simile ai "danni punitivi" – la condanna a corrispondere all'attore una somma di denaro che si aggiunge al risarcimento dei danni –, si finirebbe per apportare una vistosa deroga a uno dei capisaldi del modello italiano della responsabilità civile da fatto illecito. A una simile prospettiva potrebbe opporsi il c.d. principio di integrale riparazione del danno, che impone di quantificare il danno in una misura né inferiore

---

<sup>59</sup> Altro sarebbe ove si ritenga che tali illeciti non abbisognano più di alcuna tutela rafforzata: sarebbero sufficienti le sanzioni riparatorie del diritto civile (come accadrebbe in caso di c.d. depenalizzazione "secca").

<sup>60</sup> Con specifico riferimento a questa materia il rinvio è naturalmente a F. BRICOLA, *La riscoperta delle «pene private» nell'ottica del penalista*, cit., 32 ss.; ID., *Tecniche di tutela penale e tecniche alternativa di tutela*, cit., 67 ss.; T. PADOVANI, *Lectio brevis sulla sanzione*, cit., 66 ss.

né superiore a quella commisurata all'esigenza di riparazione dell'illecito. Correlativamente, sorgerebbe l'esigenza di giustificare lo "spostamento di ricchezza" verso il danneggiato, costituito dalla somma attribuita a titolo ultra-compensativo, che altrimenti finirebbe per configurarsi come un arricchimento privo di causa.

Vi è però da dire che la carica innovativa di una simile opzione legislativa non dovrebbe essere sopravvalutata. Nello scenario attuale – lo si è ricordato più volte – la riflessione civilistica, la giurisprudenza della Corte di cassazione, e persino alcune pronunce della Corte costituzionale, hanno ormai in larga parte assecondato la legittimità di istituti del diritto civile che prefigurano per la vittima dell'illecito l'ottenimento di una somma non circoscritta alla soddisfazione delle esigenze di risarcimento e restituzione, anche giustificate da finalità apertamente "sanzionatorie"<sup>61</sup>, e specialmente a fronte di condotte qualificate sul piano del disvalore soggettivo come quelle oggetto della nostra trattazione. Il rischio che una simile novità determini una discontinuità sistematica nell'ordito dei principi civilistici non pare né maggiore né minore di quello recato dalle figure *lato sensu* sanzionatorie già previste dall'ordinamento civile italiano.

Inoltre, nell'elaborazione sviluppatasi attorno al tema dei danni punitivi e della responsabilità "aggravata" da illecito processuale, la legittimità di tali previsioni viene subordinata all'esistenza di un fondamento legislativo espresso della condanna – quantomeno perché le prestazioni patrimoniali imposte soggiacciono comunque alla riserva di legge dell'art. 23 Cost. –, nonché all'esigenza di rispettare le garanzie di tipicità, prevedibilità e proporzionalità proprie della materia sanzionatoria<sup>62</sup>: tutti aspetti, questi, che già non sono messi in dubbio dall'attuale disciplina del d.lgs. n. 7/2016<sup>63</sup>, e che non saranno comunque pregiudicati dalla proposta di riforma che si va tratteggiando<sup>64</sup>.

Soprattutto, la deroga ai canoni tradizionali della responsabilità civile potrebbe, qui, considerarsi ben sorretta da scopi legittimi e, anzi, costituzionalmente fondati, ove essa risulti guidata dall'esigenza di prevedere una risposta sanzionatoria bensì efficace, ma al tempo stesso meno afflittiva delle libertà personali dell'autore dell'illecito. Viceversa, il principio secondo il quale non ci si può arricchire attraverso

<sup>61</sup> Il riferimento è alla celebre sentenza delle Sezioni Unite, in merito alla possibilità di dare attuazione alle sentenze straniere che condannano al pagamento di *punitive damages* (Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, *Axo Sport SpA c. Nosa Inc.*) e alle sentenze della Corte costituzionale relative alla legittimità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ossia della condanna al pagamento di una somma aggiuntiva al risarcimento per i casi di "responsabilità aggravata" della parte nel processo civile (Corte cost., sent. 23 giugno 2016, n. 152 e sent. 6 giugno 2019, n. 139), che ammettono una funzione "sanzionatoria", concorrente con quella "indennitaria", dell'istituto in parola. In una sterminata letteratura, v. per un quadro equilibrato a proposito di queste tendenze G. PONZANELLI, voce *Danno punitivo*, in *Enc. dir., I tematici*, IV, *La responsabilità civile*, Milano, 2024, 180.

<sup>62</sup> Così Cass. n. 16601/2017, cit., § 7.

<sup>63</sup> *Supra*, M. MOSSA VERRE, *Gli "illeciti punitivi civili"*, cit., §§ 3.1 e 4.1.

<sup>64</sup> Sulla tematica delle garanzie applicabili all'istituto si tornerà *infra*, § 4.3.

la responsabilità civile, oltre a essere già variamente scalfito da numerose previsioni del nostro ordinamento civilistico, non pare rispondere ad altrettanto elevate esigenze costituzionali<sup>65</sup>.

Cosa stiamo proponendo, dunque: una nuova forma di pena privata? Un risarcimento ultra-compensativo, sul modello dei *punitive damages*? O, ancora, un'ipotesi in cui una componente del danno non patrimoniale viene normativamente predeterminata? Sono tutti interrogativi che possono affascinare nell'attuale fase storica di ripensamento della funzione sanzionatoria della responsabilità civile.

Dal punto di vista del penalista interessato a un approfondimento delle tecniche sanzionatorie alternative alla pena, una volta che si considerino superabili le fondamentali obiezioni civilistiche trattate poco sopra, i quesiti decisivi riguardano, però, l'efficacia concreta di un simile modello di depenalizzazione – la sua idoneità, ma a un costo più basso della sanzione penale, alla tutela dei beni in rilievo, superando i problemi finora riscontrati con le sanzioni civili *ex d.lgs. n. 7/2016* – e, da altro punto di vista, la sua compatibilità con le garanzie proprie della materia punitiva.

Sul primo versante, occorre misurarsi anzitutto con il rischio che l'arricchimento derivante dalla condanna ultra-compensativa generi un eccessivo incentivo all'azione. Non si tratta di un pericolo da sottovalutare: in astratto, le spinte inflattive potrebbero risultare persino più marcate di quelle che accompagnavano gli illeciti quando costituivano reati procedibili a querela, dal momento che, mentre la pena non avvantaggia economicamente la vittima dell'illecito, ciò accade introducendo istituti analoghi a quelli dei danni punitivi.

I timori legati a un eccessivo attivismo processuale potrebbero tuttavia essere ridimensionati, in primo luogo, alla luce dei costi di accesso dell'azione civile. Essi possono costituire un primo "filtro" rispetto alle iniziative processuali di scarsa serietà: sono costi imparagonabili – lo si è spesso detto nel criticare il *d.lgs. n. 7/2016*, tanto da ravvisarvi una delle ragioni di possibile insuccesso – rispetto a quelli che la persona offesa danneggiata è chiamata ad affrontare nel processo penale. Peraltro, la previsione di una somma aggiuntiva potrebbe rappresentare anche un elemento *non dissuasivo* ad agire per quelle vittime meno abbienti che, a causa del trasferimento di competenza dal giudice penale al giudice civile operato dal *d.lgs.*

---

<sup>65</sup> Si v. ancora G. PONZANELLI, voce *Danno punitivo*, cit., 172 ss., e ID., *La irrilevanza costituzionale del principio di integrale riparazione del danno*, in M. Bussani (a cura di), *Giustizia costituzionale e responsabilità civile*, Napoli, 2006, 67 ss. Nella giurisprudenza costituzionale la questione si è posta, in termini sostanzialmente speculari, con riferimento alla legittimità di interventi legislativi limitativi dell'integrale riparazione del danno; in tali occasioni si è ripetutamente affermato che la regola dell'integralità della riparazione non gode di copertura costituzionale (v., ad es., Corte cost., 8 novembre 2018, n. 194 e i precedenti ivi richiamati). Per una prospettiva particolarmente critica sul "dogma" della riparazione integrale, di recente A. PISANI TEDESCO, *Il problema della responsabilità civile compensativa. Studio per un rimedio risarcitorio effettivo*, Torino, 2022, 70 ss. e *passim*.

n. 7/2016, potrebbero incontrare difficoltà concrete nell'agire a protezione dei propri interessi <sup>66</sup>.

Inoltre, a differenza delle esperienze che hanno conosciuto un'espansione inizialmente incontrollata delle somme attribuite a titolo di *punitive damages* – si veda in particolare quanto accaduto nell'ordinamento statunitense <sup>67</sup> –, in un sistema come quello italiano, gli eccessi possono essere evitati grazie alla predeterminazione del minimo e del massimo degli importi a titolo ultracompensativo, che del resto potrebbe dirsi necessaria per non violare le garanzie in materia di legalità sanzionatoria: calibrandosi adeguatamente la quantificazione della somma aggiuntiva potrebbe incentivarsi l'azione, senza con ciò renderla tanto appetibile da fomentare iniziative meramente attratte dall'arricchimento <sup>68</sup>.

Potrebbe comunque obiettarsi che un simile meccanismo di depenalizzazione rischia di aggravare il carico di lavoro dei tribunali civili, che già faticano ad assorbire anche in una situazione di sostanziale ineffettività delle sanzioni *ex d.lgs. n. 7/2016*. Tuttavia, al di là del fatto che il problema dello “smaltimento” del carico processuale riguarda anche il giudice penale, ragionare in questi termini significherebbe prospettare un bilanciamento tra interessi davvero iniquo nei confronti dell'autore dell'illecito: alla scelta di utilizzare una tecnica di tutela potenzialmente idonea ma meno incisiva dei suoi diritti, si starebbe opponendo l'ostacolo dell'incapacità del sistema giudiziario di pregiudicarlo in misura minore del necessario; in altre parole, le difficoltà connesse al lavoro dei tribunali civili finirebbero per giustificare una limitazione non realmente necessaria dei diritti del soggetto che ha tenuto la condotta offensiva del bene giuridico.

Quanto ai profili processuali di tale tecnica sanzionatoria si tornerà poco oltre, con particolare riferimento ai limiti costituzionali e convenzionali che il procedimento applicativo dovrebbe rispettare; può tuttavia qui osservarsi, sul piano dell'efficacia, che l'attribuzione al privato della somma comporterebbe vantaggi evidenti rispetto all'attuale destinazione pubblicistica: essa consentirebbe, nella sostanza, di superare le aporie derivanti dall'innesto di una sanzione pubblica nel processo civile “di parti” che abbiamo più volte ricordato <sup>69</sup>; l'attore, in questo modello, tornerebbe ad essere il titolare della pretesa sottesa alla condanna aggiuntiva al risarcimento e il soggetto processuale gravato dal correlativo onere probatorio, con ciò ripristinandosi una coerenza con i principi che governano il processo civile.

Resta semmai da chiedersi se questa soluzione, sul modello dei danni punitivi, sia preferibile rispetto a quella di individuare un soggetto pubblico legittimato ad azionare la sanzione nel processo civile, come accade in Francia con l'*amende civile*,

---

<sup>66</sup> Sulle critiche a proposito dell'onerosità della tutela civile, si rinvia per i riferimenti *supra* a M. MOSSA VERRE, *Gli “illeciti punitivi civili”*, cit., §§ 3.3 e 4.3.

<sup>67</sup> R.A. PORRATA-DORIA, *Punitive damages*, cit., § 2.4.

<sup>68</sup> V. *infra*, in questo capitolo, § 4.2.

<sup>69</sup> V. Parte III e, per una sintesi, *supra*, § 2.1.

mantenendo tuttavia la destinazione pubblicistica; ciò che parimenti potrebbe ovviare ad alcune delle difficoltà processuali precedentemente rilevate<sup>70</sup>.

La risposta è, a nostro avviso, positiva. Assegnare una legittimazione al pubblico ministero svuoterebbe la misura della sua funzione deflattiva: l'autorità giudiziaria dovrebbe prendere nuovamente in carico l'attività istruttoria finalizzata a sostenere l'iniziativa punitiva; anzi, a tal proposito l'attivismo della pubblica accusa potrebbe – e a ben vedere *dovrebbe*, alla luce del principio di legalità che comunque governa l'applicazione di sanzioni pubblicistiche – risultare maggiore di quello di un privato che nel processo penale può “discrezionalmente” proporre querela.

L'ipotesi di un'iniziativa processuale dell'autorità amministrativa, d'altro canto, poco si spiegherebbe in un sistema come quello italiano, in cui il procedimento per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'esecutivo non prevede, almeno in prima battuta, l'intermediazione giurisdizionale: tanto varrebbe, allora, prevedere che gli illeciti siano colpiti da sanzioni amministrative pecuniarie applicate direttamente dall'esecutivo; ma abbiamo già affrontato le ragioni che sconsigliano tale scelta rispetto alla tipologia di illeciti che sono stati oggetto della depenalizzazione<sup>71</sup> (e quale sarebbe, poi, l'autorità competente per i falsi e per le ingiurie?).

#### **4.2. Introdurre un meccanismo di quantificazione della sanzione che tenga conto del valore del risarcimento del danno**

A prescindere dall'accoglimento della proposta precedente, un intervento che potrebbe rivelarsi utile riguarda la quantificazione della somma che il convenuto è condannato a pagare in caso di accertamento dell'illecito punitivo.

La disciplina vigente è fondata sulla comminatoria di “ammende” che prevedono minimi edittali compresi tra i cento e i duecento euro<sup>72</sup>. L'analisi empirica ha mostrato che le condanne hanno ad oggetto cifre spesso contenute, di poco distanti dal minimo edittale<sup>73</sup>, e comunque prive di una chiara proporzione rispetto al valore economico della controversia principale<sup>74</sup>.

Occorre essere realisti: la comminatoria di sanzioni così esigue rischia di essere del tutto inadeguata a orientare le condotte dell'autore dell'illecito, tenuto che costui, nel difendersi da una qualsivoglia richiesta risarcitoria, sostiene costi processuali di ben altra entità. Se è vero, insomma, che un aspetto essenziale della tecnica sanzionatoria qui tratteggiata è quello di configurarsi come “aggiuntiva” a un altro procedimento civile – ciò vale sia per la sanzione punitiva prevista attualmente dal d.lgs. n. 7/2016, sia per quella rivisitata alla luce delle presenti indicazioni di

<sup>70</sup> *Supra*, in questo capitolo, § 1.

<sup>71</sup> V. *supra* M. MOSSA VERRE, *Gli “illeciti punitivi civili”*, cit., § 2.1.

<sup>72</sup> Sulla disciplina commisurativa, *supra* M. MOSSA VERRE, *Gli “illeciti punitivi civili”*, cit., § 3.1.

<sup>73</sup> *Supra*, M. MOSSA VERRE, F. PITTAU, “*Sanzioni pecuniarie civili*”, cit., § 2.1.

<sup>74</sup> Così F. AULETTA, “*Sanzioni pecuniarie civili*”, cit., § 2.

*policy*<sup>75</sup> –, è fondamentale assicurare che il trasgressore fronteggi conseguenze che non siano irrilevanti rispetto a quelle che ordinariamente deriverebbero in sede civile per la commissione dell'illecito.

Qualora si accogliesse anche la proposta di destinare la somma al privato, la quantificazione dovrebbe soddisfare l'esigenza di offrire incentivi equilibrati. Essa dovrebbe, da un lato, sollecitare effettivamente all'esercizio dell'azione civile, superando gli ostacoli economici che ad oggi disincentivano la vittima ad attivarsi. Dall'altro, dovrebbe evitare che l'istituto divenga terreno fertile per iniziative processuali strumentali, alimentate dalla possibilità di minacciare la sanzione aggiuntiva rispetto al danno eventualmente risarcibile: fenomeno che l'esperienza comparata mostra essere tutt'altro che ipotetico, quando la condanna ai danni punitivi non è vincolata a rigorosi limiti commisurativi<sup>76</sup>.

Una possibile soluzione potrebbe allora consistere nell'ancorare la sanzione al valore della causa, mantenendo comunque la previsione di un minimo e un massimo entro cui il giudice può esercitare la propria quantificazione discrezionale. La sanzione, in altre parole, potrebbe essere determinata entro una forbice proporzionale all'importo del risarcimento – ad esempio, tra un quarto e la metà del valore economico della controversia, tra la metà e due terzi, ecc.<sup>77</sup> – e modulata, entro tale cornice, secondo i criteri già contemplati nel d.lgs. n. 7/2016.

Resta, tuttavia, il rischio che simili parametri conducano, in termini assoluti, a condanne molto elevate. Perciò, in un sistema che riconoscesse la natura essenzialmente punitiva della misura, le condizioni economiche dell'autore dovrebbero assumere rilievo autonomo<sup>78</sup>: attualmente, infatti, tale criterio opera entro i minimi e massimi predeterminati (per così dire, nella commisurazione “infra-edittale”); una volta introdotto un modello proporzionale al valore della causa, sarebbe invece opportuno consentire al giudice di correggere verso il basso (e volendo, anche nel senso simmetricamente opposto), le sanzioni che, pur assestate sui limiti minimi, risultino per il destinatario eccessivamente afflittive (o all'opposto, anche quando applicate in misura massima, risultino sostanzialmente irrilevanti alla luce delle floride risorse economiche dell'autore dell'illecito)<sup>79</sup>.

---

<sup>75</sup> Sul punto, però, v. *infra*, § 4.4, in merito alle ipotesi di assenza di un danno risarcibile.

<sup>76</sup> Cfr. *supra*, R.A. PORRATA-DORIA Jr., *Punitive Damages*, cit., §§ 2.3 e 2.4.

<sup>77</sup> La diversa delimitazione delle cornici potrebbe tener conto, ad esempio, della gravità dell'illecito, nonché, ai fini di incentivare l'iniziativa, anche della diversa entità del risarcimento del danno mediamente accordato per i danni derivanti dallo stesso illecito. Suggerisce un simile meccanismo di calcolo anche A. MONDINI, *Limiti di effettività delle sanzioni civili*, cit., 275.

<sup>78</sup> Cfr. di recente, in relazione a un'ipotesi di confisca patrimoniale considerata “punitiva”, Corte cost., 4 febbraio 2025, n. 7, ove si afferma che il principio di proporzionalità della pena impone di tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto che ne è colpito.

<sup>79</sup> Si noti che gli inconvenienti che si verificano nei sistemi commisurativi penalistici che non si fondano sui “tassi giornalieri” non assumono la stessa rilevanza nella sede di condanna civile, ove non possono verificarsi effetti distorsivi in sede di conversione in sanzioni limitative della libertà personale.

### 4.3. Definire lo statuto delle regole processuali, alla luce dell'eventuale applicabilità delle garanzie previste per la materia penale

Un interrogativo più volte evocato, che non può non avere un'influenza sull'impostazione da dare al rito d'applicazione della misura che si va tratteggiando, è quello relativo alle garanzie da riconoscere al soggetto cui è contestato un illecito punitivo civile.

Nell'ambito di questa ricerca, è sorto in più occasioni il dubbio circa la riconducibilità delle sanzioni introdotte dal d.lgs. n. 7/2016 alla nozione di "materia penale" ai sensi della giurisprudenza della Corte Edu e della Corte costituzionale italiana, che hanno progressivamente esteso le garanzie penalistiche anche oltre i confini del diritto penale strettamente inteso. E si è visto che, mentre la disciplina dell'istituto risulta in linea di principio già conforme ai parametri rilevanti sotto il profilo del diritto sostanziale, la risposta a tale quesito si riflette soprattutto sulla legittimità delle regole processuali previste per le sanzioni pecuniarie civili, che la legge fa coincidere pressoché integralmente con quelle previste dal codice di procedura civile (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 7/2016).

Occorre peraltro segnalare che l'attribuzione all'attore della somma dovuta a titolo di illecito punitivo civile, prospettata in apertura di queste indicazioni di *policy*, potrebbe non essere priva di significato nel disegnare i tratti dello statuto garantistico applicabile all'istituto in parola.

Non vi è infatti dubbio che la destinazione della somma allo Stato, prevista dalla disciplina attuale, possa concorrere a disegnare i lineamenti di una reazione punitiva statutale analoga a quella di una sanzione amministrativa pecuniaria. E tale devoluzione pubblicistica della somma, insieme all'originaria natura penale degli illeciti depenalizzati, potrebbe rendere cogente la conclusione circa la riconducibilità delle sanzioni *ex* d.lgs. n. 7/2016 alla nozione convenzionale di materia penale, quantomeno perché risulta difficile discostarsi dai percorsi di estensione delle garanzie già consolidatisi per le sanzioni amministrative punitive derivanti dalla depenalizzazione<sup>80</sup>.

A esiti meno prevedibili potrebbe giungersi, invece, qualora si scegliesse di attribuire all'attore la somma che l'autore dell'illecito è tenuto a pagare in aggiunta al risarcimento del danno.

Si è già ricordato come le Sezioni Unite, nella celebre pronuncia sulla possibilità di dare *enforcement* alle sentenze straniere di condanna al pagamento di danni punitivi, si siano avventurate nel delineare uno statuto di garanzie minime che debbono essere rispettate nell'imposizione della somma ultra-compensativa: richiedendo, in particolare, che vi sia una predeterminazione legislativa dell'*an* e del *quantum* della somma attribuita a titolo non riparatorio, e richiamando, in particolare, i principi di legalità e proporzionalità vigenti in materia punitiva<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> *Supra*, M. MOSSA VERRE, *Gli "illeciti punitivi civili"*, cit., § 4.1, ove riferimenti.

<sup>81</sup> Cass. n. 16601/2017, cit., § 7.

D'altra parte, però, la Corte costituzionale ha già avuto modo di interrogarsi sui parametri di garanzia applicabili a un'attribuzione patrimoniale addizionale al risarcimento che è per molti versi analoga a quella tratteggiata in queste pagine conclusive, raggiungendo, peraltro, conclusioni divergenti.

Si sta alludendo a una questione di legittimità costituzionale che ha recentemente riguardato la responsabilità aggravata da lite temeraria (art. 96, comma 3, c.p.c.), per una lamentata violazione del principio di legalità, dovuta alla scarsità di vincoli assegnati al giudice nel determinare il *quantum* ultra-compensativo<sup>82</sup>. La Corte costituzionale ha in quell'occasione dichiarato inammissibili le censure sollevate con riferimento al principio di legalità in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.), ritenendo invece ammissibile, ma comunque infondata, la questione relativa alla lamentata violazione della riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.). La Corte ha rilevato come l'obbligo di corrispondere la somma prevista dalla disposizione censurata, pur perseguendo una finalità punitiva concorrente con quella indennitaria, non sia espressione di un potere sanzionatorio assimilabile a quello penalistico<sup>83</sup>. La conclusione, si noti, è del tutto diversa da quella raggiunta dalla stessa giurisprudenza costituzionale in relazione alle sanzioni disposte dal giudice civile e devolute alle casse statali<sup>84</sup>.

Si osservi inoltre che, forse per la relativa rarità delle sanzioni civili punitive negli ordinamenti continentali e la non frequente applicazione dei danni punitivi nelle corti britanniche, una simile questione non è ancora mai approdata all'attenzione della Corte di Strasburgo, con riguardo all'applicazione delle garanzie penalistiche degli artt. 6 e 7 Cedu. La soluzione, anche in tale contesto, ci sembra tutt'altro che scontata<sup>85</sup>: la concorrente funzione riparatoria di tali misure potrebbe infatti incidere sulla qualificazione della misura, mettendo in dubbio, nell'applicazione dei criteri *Engel*, la natura punitiva dell'illecito; in termini più generali, la Corte sembra sempre meno incline ad estendere acriticamente i parametri penalistici a sanzioni pecuniarie che non presentino evidenti analogie strutturali con la pena criminale<sup>86</sup>.

---

<sup>82</sup> Corte cost., 6 giugno 2019, n. 139, in *Giur. it.*, 2020, 578 ss., con nota di M.F. GHIRGA, *Corte costituzionale e «sanzioni» processuali*; e in proposito, cfr. S. ROMANÒ, *Sui limiti dell'operatività del nulla poena sine lege nel diritto privato*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, 659 ss.

<sup>83</sup> *Ivi*, § 3.

<sup>84</sup> Corte cost., 10 luglio 2020, n. 145, in *Giur. it.*, 2020, 1690 ss., con nota di G. SPANGHER, *Un'interpretazione costituzionalmente orientata della duplice sanzionabilità dei colpevoli comportamenti del genitore affidatario nei confronti della prole*; cfr. *supra*, in M. MOSSA VERRE, *loc. ult. cit.*

<sup>85</sup> Per un primo approccio, v. R.C. MEURKENS, *Punitive Damages: the Civil Remedy in American Law, Lessons and Caveats for Continental Europe*, Deventer, 2014, 178 ss. Quanto ad altre forme di sanzioni pecuniarie civili, più di recente e con spunti comparatistici, E. D'ALESSANDRO, *Personal Participation and In Absentia Trials in Civil Proceedings Imposing Pecuniary Penalties Within the European Judicial Area*, in S. Quattrocchio, S. Ruggeri (a cura di), *Personal Participation in Criminal Proceedings: A Comparative Study of Participatory Safeguards and in absentia Trials in Europe*, Cham, 2019, 511 ss.

<sup>86</sup> Potrebbero essere lette in questo senso le più recenti pronunce della *Grand Chambre* che hanno

Vero è che tutte le volte in cui la prestazione dovuta dal danneggiante è liquidata in base a parametri che includono criteri analoghi a quelli di commisurazione di una sanzione pecuniaria potrebbe celarsi l'irrogazione di una sanzione punitiva – un classico tema di “truffa delle etichette”<sup>87</sup> –; d'altro canto, potrebbe pure suscitare qualche perplessità concludere che la nozione non formale di “materia penale” debba ricomprendere ogni attribuzione giudiziale di una somma di denaro, in un giudizio di responsabilità civile, che non sia giustificabile in una stretta logica riparatoria<sup>88</sup>. Nell'alternativa tra funzione “riparatoria” e “punitiva” della prestazione pecuniaria riconosciuta al danneggiato, è possibile che si venga a delineare un'“area grigia” in cui l'estensione delle garanzie penalistiche potrebbe presentarsi quanto meno problematica, a causa della difficoltà di ravvisare nella richiesta dell'attore l'espressione di un potere punitivo statale.

Quanto fin qui osservato ci pare significativo rispetto al *trade off* “garanzie” vs. “effettività” che si agita al fondo di questa ricerca. Al prospettato aumento di effettività della tecnica sanzionatoria, connesso alla scelta di destinare al privato la somma applicata in risposta all'illecito punitivo civile, potrebbe infatti non corrispondere l'esigenza di circondare la misura di presidi di garanzia più stringenti; anzi, tenuto conto del precedente costituzionale circa l'art. 96, comma 3, c.p.c., potrebbe perfino ipotizzarsi che tale tecnica tolleri uno statuto di garanzie meno esigente. In altre parole, la trasformazione da “pena pubblica” applicata in un processo privato a una vera e propria “pena privata”, pur non facendo venir meno la struttura e la funzionalità deterrente di tale reazione dell'ordinamento, potrebbe assecondare uno statuto di disciplinare meno rigido rispetto a quello che si impone nei procedimenti applicativi di riconducibili alla materia penale.

Vi è però da esercitare una speciale cautela nell'approvare una simile conclusione. Lo scenario delineato dimostra, semmai, che in relazione a istituti eccezionali come i danni punitivi e le pene private, quello dell'esigenza di conformarsi al quadro delle garanzie riservate alla materia penale è un capitolo ancora tutto da scrivere, non solo nella riflessione dottrinale, ma anche nella giurisprudenza delle Corti nazionali ed europee.

In questo quadro ancora in evoluzione, quali indicazioni di *policy* possono essere delineate con riguardo alle garanzie processuali? La risposta può essere articolata seguendo gli snodi problematici emersi nel corso di questa ricerca, che abbiamo poc'anzi ripercorso.

Anzitutto, una delle modifiche decisive poste a rimedio della carenza di garanzie

---

avuto ad oggetto la riconducibilità di sanzioni processuali e disciplinari alla nozione di materia penale, negandola: cfr. rispettivamente, Corte Edu, Grande Camera, sent. 22 dicembre 2020, *Gestur Jónsson and Ragnar Halldór Hall v. Iceland*, e sent. 23 giugno 2022, *Grosam v. the Czech Republic*.

<sup>87</sup> Cfr. *supra*, D. NIPPEN, M. WASSMER, *A Functional Approach*, cit., e nella penalistica italiana, FR. MAZZACUVA, *Le pene nascoste*, cit., 139 ss., 202.

<sup>88</sup> Cfr. C. PIERGALLINI, *Pene “private” e prevenzione penale*, cit., 656 ss.

processuali potrebbe trovare un fondamento anche indipendentemente dalla piena riconduzione delle sanzioni al *volet pénal* dei parametri convenzionali relativi al giusto processo. Si considerino, in particolare, le criticità relative alla conoscenza dell’“accusa” e allo sviluppo del contraddittorio sull’illecito punitivo civile: il convenuto – si è detto – dovrebbe essere posto in condizione, sin dall’inizio del processo, di conoscere l’esistenza di un addebito, nonché di avere contezza dei fatti che l’attore ritiene suscettibili nella fattispecie punitiva e delle relative fonti di prova. Ecco che, per rimediare al *deficit* di garanzie riscontrato, potrebbe suggerirsi l’applicazione della regola dell’integrazione del contraddittorio in termini analoghi a quelli previsti per le questioni rilevabili d’ufficio dall’art. 101, comma 2, c.p.c. Non c’è dubbio, tuttavia, che a prescindere della riconduzione a parametri convenzionali o costituzionali penalistici, la questione relativa alla condanna punitiva, ove si rendesse l’attore il soggetto interessato alla condanna ultra-compensativa, diverrebbe rilevante sin dal momento delle prospettazioni contenute nell’atto introduttivo, poiché essa dovrebbe essere oggetto di esplicita domanda giudiziale: con ciò consentendo di sviluppare un contraddittorio fin dai primi momenti processuali nelle più ordinarie forme del processo civile<sup>89</sup>.

L’individuazione di interventi sul processo civile di segno garantistico è invece meno immediata con riguardo agli altri profili critici individuati, relativi alla prova e alla sua valutazione: l’efficacia probatoria del silenzio e la regola di giudizio applicabile nel processo civile. Da questo punto di vista, come detto, le regole del codice di procedura civile – applicabili *ex art. 8*, d.lgs. n. 7/2016 – comportano vistose deroghe ai presidi del giusto processo penale, cui sarebbe auspicabile porre rimedio anche ove si ammettesse un’attenuazione di tali garanzie nel sottosectore sanzionatorio in parola, alla luce della sua collocazione “periferica” rispetto al diritto penale strettamente inteso<sup>90</sup>.

Quanto ai profili qui esaminati – relativi al diritto al silenzio e alla presunzione d’innocenza –, per evitare che il convenuto sia esposto a effetti probatori sfavorevoli per il solo fatto di non essersi difeso attivamente sulle prospettazioni alla base dell’illecito punitivo, sarebbe opportuno chiarire che né il principio di non contestazione (art. 115, comma 1, c.p.c.), né la *facta confessio* derivante dalla mancata risposta all’interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.), possono operare ai fini dell’applicazione della somma aggiuntiva. Sotto altro punto di vista, uno standard aggravato di prova verrebbe incontro alla preoccupazione circa la riferibilità a questa materia della presunzione d’innocenza nella sua componente di regola di giudizio<sup>91</sup>.

<sup>89</sup> Cfr. A. GARGANI, voce *Illecito civile punitivo*, cit., 501.

<sup>90</sup> *Supra*, § 2.2; in questo volume, in chiave critica, F. DINACCI, *Depenalizzazione in astratto*, cit.

<sup>91</sup> Naturalmente, la riconduzione della sanzione all’alveo delle misure punitive inviterebbe ad applicare la c.d. regola *BARD*. Più complesso ipotizzare *standard* di prova intermedi: sul tema, v. ad es. J. FERRER BELTRÁN, *Prova senza convincimento. Standard di prova e giusto processo*, Torino, 2025,

Tali interventi, non c'è dubbio, verrebbero a “ibridare” il processo civile con logiche processualpenalistiche che gli sono tradizionalmente estranee. Ma le preoccupazioni che potrebbero essere destinate da un simile “innesto” possono essere in parte sdrammatizzate alla luce della loro efficacia circoscritta all’“azione punitiva”: le preclusioni alle prove o la speciale regola di giudizio dovrebbero riguardare, ovviamente, soltanto il capo volto all'imposizione della somma aggiuntiva, non invece quello relativo al risarcimento del danno; si creerebbe, altrimenti, un'irragionevole eccezione nelle possibilità di provare i fatti attinenti alla ordinaria responsabilità civile ogni qualvolta essi siano riconducibili anche alla (o comunque inquadrati dall'attore nella) fattispecie di illecito punitivo civile.

In termini generali, inoltre, anche a prescindere dalla rilevanza di garanzie tipiche della materia punitiva, non appare fuor di luogo richiedere una prova più rigorosa laddove le conseguenze di una decisione siano particolarmente onerose per il destinatario che viene limitato nel diritto: è questo un aspetto emerso anche dal diritto comparato, laddove si è trattato di riconoscere i *punitive damages* nelle giurisdizioni di *common law*<sup>92</sup>.

La logica di fondo pare particolarmente lineare ove il provento della sanzione fosse indirizzato alla persona offesa. L'attore che voglia ambire alla prestazione pecuniaria aggiuntiva, che non ha la funzione di ristorare un diritto leso, ma quella di aumentare la deterrenza della responsabilità civile con riferimento a specifici illeciti, può senza pregiudizio per la propria tutela sopportare un onere processuale proporzionalmente maggiore. E se da un lato è una scelta che può ridurre l'appetibilità (e dunque la capacità deterrente) di una richiesta di condanna punitiva, dall'altro, essa potrebbe costituire un buon punto di equilibrio rispetto agli opposti rischi di iper-effettività associabili al beneficio ultra-compensativo che può ricevere in conseguenza dell'affermata responsabilità del convenuto per l'illecito punitivo civile.

---

191 ss. e *passim*; M. TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, 2009, 218 ss. Quello dello standard di prova nei procedimenti per l'applicazione di una sanzione punitiva diversa dalla sanzione penale resta tuttavia un tema aperto, ove solo in alcuni settori si registrano aperture verso l'accoglimento della regola penalistica: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2022, n. 3570, in *Giust. insieme*, 13 aprile 2023 (con nota di S. VACCARI, *Presunzione d'innocenza e sanzioni amministrative 'punitive': lo standard probatorio dell' 'oltre ogni ragionevole dubbio'*), che pare mettere in relazione presunzione d'innocenza e standard probatorio nel campo delle sanzioni *antitrust*.

<sup>92</sup> Quanto ai danni punitivi statunitensi, lo standard di prova richiesto per la condanna ai *compensatory damages* risulta in genere più tenue rispetto a quello preteso per la condanna a *punitive damages*, bastando nel primo caso la *preponderance of evidence* mentre per la condanna al pagamento di *punitive damages* si esige *clear and convincing evidence* o addirittura lo standard penalistico del *beyond a reasonable doubt*: così C. DE MENECH, *Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie. Studio per una teoria dei danni punitivi*, Milano, 2019, 67. Simili istanze, si registrano (meno nettamente) anche nel diritto britannico: v. E. KATSAMPOUKA, *Civil Punishment in English Law*, cit., § 2.6.

#### 4.4. Valutare l'introduzione di margini di autonomia della condanna punitiva rispetto all'azione risarcitoria

Altra possibilità degna di attenzione in chiave di riforma è quella di riconoscere alla condanna alla somma pecuniaria ulteriore rispetto al risarcimento un margine di autonomia rispetto all'azione risarcitoria. Anche questa prospettiva, ne siamo consapevoli, è da valutare con cautela: l'idea di attribuire al privato un'autonoma azione che, nella sostanza, produce effetti di natura punitiva pare a prima vista anomala nel nostro sistema del processo civile<sup>93</sup>. Tuttavia, l'analisi della prassi rivela almeno due situazioni nelle quali una tale autonomia potrebbe risultare funzionale alla razionalità dell'istituto.

Una prima evenienza riguarda i casi in cui l'illecito punitivo sia pienamente provato, ma manchi la prova del danno risarcibile. L'attuale subordinazione della sanzione pecuniaria pubblica all'esistenza di un pregiudizio economicamente apprezzabile finisce per svuotare di effettività lo strumento, poiché condiziona la reazione punitiva a un elemento estraneo alla struttura dell'illecito. Una simile irrazionalità è particolarmente evidente laddove la prestazione pecuniaria costituisce una sanzione a favore dello Stato, com'è nell'attuale disciplina: difficilmente può giustificarsi che l'ordinamento rinunci all'applicazione della sanzione pubblica solo perché il privato danneggiato non è in grado di provare un profilo della fattispecie a sua tutela, ossia il danno risarcibile; meno irragionevole la scelta di introdurre un simile legame di accessorietà laddove si intenda configurare la condanna alla somma aggiuntiva come istituto affine ai c.d. danni punitivi.

È ovvio che, in ogni caso, questa modifica interferisce con la revisione dei criteri di quantificazione precedentemente prospettata<sup>94</sup>: se questi fossero ancorati al valore del risarcimento, la sanzione eventualmente applicabile risulterebbe "azzerata" in caso di mancato riconoscimento di un danno risarcibile. D'altra parte, per ovviare a questo inconveniente, potrebbe prevedersi una sanzione-base, al di sotto della quale non è comunque possibile scendere, modellata su valori non dissimili da quelli oggi previsti dal d.lgs. n. 7/2016, e suscettibile di incremento solo laddove le quote del valore della causa, secondo il meccanismo descritto precedentemente (§ 4.2), consentano di superare i relativi minimi e massimi.

Un secondo ambito nel quale potrebbero sperimentarsi margini di autonomia del processo relativo agli illeciti civili punitivi, emerso dall'analisi empirica della prassi, è quello delle condotte di falsificazione e uso di una scrittura privata, in particolare in caso di consapevole uso di una scrittura falsa a fondamento delle proprie pretese di parte. Il depenalizzato art. 485 c.p. prevedeva sanzioni penali a prescindere da ogni produzione di danno risarcibile; nel quadro odierno, ove manca un simile

---

<sup>93</sup> Comunque, l'applicazione di sanzioni nel processo civile è ormai tutt'altro che rara: v. A.D. DE SANTIS, *Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile*, Napoli, 2018.

<sup>94</sup> V. *supra*, § 4.2.

presidio<sup>95</sup>, le parti – lo si è visto nell’analisi empirica – tendono comunque a “minacciare” l’utilizzo delle sanzioni pecuniarie civili per reagire alla falsità del documento, anche in casi in cui non propongono una domanda di risarcimento del danno derivante dal mendacio. In chiave di riforma, reintrodurre una reazione civile rafforzata per le condotte di consapevole utilizzo di scritture private false, svincolata dal requisito della condanna per i danni, consentirebbe di ripristinare una tutela della fede pubblica, così come dei diritti patrimoniali e personali che possono esserne di riflesso pregiudicati.

In simili casi, la previsione di una condanna a una somma aggiuntiva rispetto al mero rigetto della domanda, e non necessariamente vincolata all’eventuale risarcimento del danno, appare del resto coerente con la logica di altre misure già presenti nel processo civile, come la responsabilità aggravata e la sanzione pecuniaria *ex art.* 96, commi 3 e 4, c.p.c. Una sanzione autonoma permetterebbe anche di riequilibrare l’attuale disciplina della querela di falso, che paradossalmente prevede una (pur minimale) pena pecuniaria per chi la propone infondatamente (art. 226, comma 1, c.p.c.), e invece non sanziona chi abbia dolosamente fondato le proprie pretese sul documento, anche quando la falsità sia accertata nell’apposito giudizio civile.

#### **4.5. Completare la disciplina di diritto sostanziale degli illeciti civili depenalizzati**

Talune lacune disciplinari emerse nell’analisi condotta nel volume – specialmente nell’analisi del repertorio giurisprudenziale – riguardano i profili di diritto sostanziale del d.lgs. n. 7/2016.

Si tratta, in buona parte, di aspetti cui l’ordinamento dà una più compiuta regolamentazione nella “parte generale” del diritto amministrativo punitivo (legge n. 689/1981), laddove, con i dovuti adattamenti, sono replicate molte delle regole proprie del diritto penale.

Ecco che queste ultime potrebbero essere estese anche agli illeciti punitivi civili, con riguardo ai profili non già disciplinati, sia per evitare disallineamenti irragionevoli rispetto alle previsioni penali e amministrative, quando esse presentino una regolamentazione analoga, sia per prevenire frizioni con i vincoli costituzionali e convenzionali di cui quelle discipline costituiscano una concretizzazione<sup>96</sup>.

Una prima area di intervento potrebbe riguardare la successione delle leggi nel tempo, priva di una disciplina nel d.lgs. n. 7/2016. Anche a prescindere dall’applicazione dello statuto penalistico di garanzie, è la logica essenzialmente sanzionatoria di

---

<sup>95</sup> Perplessità sull’assetto risultante dalla depenalizzazione in F. BOTTALICO, *sub art. 485 c.p.*, in G. Dolcini, G.L. Gatta (dir.), *Codice penale commentato*, Milano, 2025, 1920 ss.

<sup>96</sup> Laddove essi si ritengono rilevanti: v. *supra*, § 4.3. Sull’esigenza di un allineamento con il diritto amministrativo punitivo, *supra*, M. MOSSA VERRE, *Gli “illeciti punitivi civili”*, cit., § 4.3.

questa misura che contrasta con la possibilità che sopravvenienze legislative possano imprevedibilmente disporre per i fatti passati. Parrebbe insomma poco sostenibile orientare, mediante la sanzione pecuniaria aggiuntiva, condotte avvenute quando l'ordinamento non aveva ancora introdotto una tutela civilistica rafforzata. Anche la regola della retroattività *in mitius* dovrebbe applicarsi a questa materia, sia nell'ottica del rispetto delle garanzie generalmente riconosciute alle sanzioni punitive *ex art. 7 Cedu*, sia in un'ottica di proporzionalità della sanzione rispetto al mutato apprezzamento del disvalore del fatto da parte del legislatore<sup>97</sup>.

Un caso meritevole di una particolare disciplina è poi quello emerso dall'analisi empirica, relativo ai rapporti tra procedibilità a querela e successione da illecito penale a illecito punitivo civile. Come si è visto, per evitare che la depenalizzazione comporti conseguenze retroattive in concreto sfavorevoli per l'autore dell'illecito, è opportuno escludere espressamente la possibilità di sanzionare l'illecito civile quando l'azione penale, nella fase in cui l'illecito non era ancora depenalizzato, era improcedibile per la scadenza del termine di proposizione della querela<sup>98</sup>.

Un altro profilo bisognoso di integrazione attiene ai rapporti tra illecito civile punitivo e illecito penale, nella prospettiva del possibile instaurarsi di un vero e proprio doppio binario punitivo tra i due settori formalmente distinti dell'ordinamento<sup>99</sup>. Il problema è emerso per quelle ipotesi in cui la fattispecie depenalizzata, nell'assetto anteriore alla espulsione dall'ordinamento penale, avrebbe dovuto cedere il passo all'applicazione di altre e più gravi qualificazioni giuridiche: fattispecie circostanziate, la cui penale rilevanza non è stata esclusa dalla depenalizzazione, o reati più gravi, che avrebbero assorbito l'ipotesi più lieve trasformata in illecito punitivo. In tali situazioni, nell'assenza di un criterio normativo di coordinamento tra illecito civile e penale, la decriminalizzazione rischia di generare un paradossale aumento della pressione punitiva: accanto alla sanzione penale ancora applicabile, infatti, si aggiungerebbe – senza alcun fenomeno di assorbimento – una sanzione civile per la medesima condotta.

Si noti: siamo in un contesto di depenalizzazione, ove non può aver senso l'idea dell'integrazione tra sottosistemi-punitivi, emersa con riguardo a talune manifestazioni del potere sanzionatorio amministrativo<sup>100</sup>. In una più ragionevole logica di alternatività tra sanzione penale e sanzione civile, una previsione esplicita per evitare una doppia punizione potrebbe replicare il principio di specialità accolto nel diritto amministrativo punitivo (art. 9, legge n. 689/1981).

---

<sup>97</sup> Cfr. Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63, § 6.2., riferendosi a sanzioni di natura "punitiva".

<sup>98</sup> V. *supra*, M. MOSSA VERRE, F. PITTAU, "Sanzioni pecuniarie civili", cit., § 3.1.

<sup>99</sup> V. *supra*, M. MOSSA VERRE, *Gli "illeciti punitivi civili"*, cit., § 4.2, e M. MOSSA VERRE, F. PITTAU, "Sanzioni pecuniarie civili", cit., § 3.4.

<sup>100</sup> Per un'ampia e aggiornata disamina del tema, A.F. TRIPODI, *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi. Profili di sostenibilità del cumulo sanzionatorio nel quadro dell'ordinamento multilivello*, Torino, 2023.

Viene poi in rilievo il tema dell'assenza di norme relative alle cause di giustificazione e all'imputabilità. Soprattutto ove si ammettesse una parziale autonomia della sanzione civile rispetto alla componente risarcitoria – dato che in caso di accessorietà, l'assenza di una responsabilità per il risarcimento farebbe venir meno l'applicabilità della componente punitiva –, appare necessario esplicitare che condotte scriminate o attribuibili a soggetti non imputabili siano sottratte alla sfera sanzionatoria, così come avviene per le altre forme di responsabilità<sup>101</sup>.

La prassi giudiziaria ha lasciato inoltre affiorare un nodo del tutto assente nella riflessione dottrinale, concernente la responsabilità della persona giuridica per le sanzioni pecuniarie civili. Nelle decisioni analizzate, soprattutto nelle ipotesi di falsi documentali, si è non di rado applicata o richiesta una sanzione nei confronti dell'ente collettivo, sebbene si tratti di condotte dolose, difficilmente riferibili a una persona giuridica in quanto tale<sup>102</sup>. Per gli illeciti dolosi come quelli finora depenalizzati, l'introduzione di un meccanismo di imputazione che ricalchi quello previsto dall'art. 6, legge n. 689/1981 appare la scelta più agevole per poter trarre a giudizio l'ente collettivo, solitamente più capiente dal punto di vista economico, e ottenere da questa il risarcimento del danno corredato dalla sanzione punitiva.

Un tema del tutto inedito, che per ovvie ragioni non ha trovato nemmeno riscontro nel diritto amministrativo punitivo, è infine quello della possibilità di applicare la sanzione laddove ad agire per ottenere il risarcimento del danno siano gli eredi del danneggiato<sup>103</sup>. Nella disciplina penale, la posizione di "persona offesa" può essere traslata al successore in una casistica limitata – quella di morte derivante dal reato (art. 90, comma 3, c.p.p.) –, che non può interessare le sanzioni di cui si discute. In chiave di riforma, sarebbe sufficiente chiarire che il concetto di persona offesa può essere esteso ai superstiti che succedono nel diritto al risarcimento; più ampiamente, in un ripensamento dell'istituto che viri verso il modello dei danni punitivi, potrebbe eliminarsi la necessità che l'attore sia qualificato come "persona offesa", consentendo anche al solo danneggiato di attivare la pretesa sanzionatoria.

#### **4.6. Valutare la depenalizzazione di ulteriori reati procedibili a querela**

Lo sforzo sin qui svolto nel delineare i tratti di una "tecnica sanzionatoria di diritto civile" effettiva e alternativa al diritto penale sarebbero forse sproporzionati se essa fosse destinata a operare in un campo di applicazione circoscritto alle ipotesi di reato già depenalizzate dal d.lgs. n. 7/2016. Conviene, quindi, affrontare in queste pagine il problema di individuare le ulteriori aree di parte speciale in cui tale tecnica potrebbe essere ulteriormente sperimentata.

Non senza una preliminare precisazione. Si è consapevoli che ogni tentativo di

---

<sup>101</sup> V. *supra*, M. MOSSA VERRE, *Gli "illeciti punitivi civili"*, cit., § 4.2, ove riferimenti.

<sup>102</sup> M. MOSSA VERRE, F. PITTAU, *"Sanzioni pecuniarie civili"*, § 3.2.

<sup>103</sup> *Ibid.*

individuare fattispecie suscettibili di depenalizzazione non dovrebbe astrarre dalle concrete dinamiche del conflitto sociale che ne costituiscono il retroterra (si pensi alle diverse caratteristiche delle vittime di volta in volta interessate dagli illeciti, al contesto relazionale nel quale il fatto può essere maturato, al ruolo del calcolo economico nelle motivazioni dell'autore, e così via): la selezione dei reati che possono essere affidati a una tutela civile rafforzata dovrebbe poggiare anche su un'analisi criminologicamente orientata della parte speciale, ancorandosi – secondo il metodo di ogni “buona” politica criminale<sup>104</sup> – alla dimensione empirica del fenomeno da regolare. Ed è doveroso ammettere che in questo volume si è dedicata assai più attenzione ai profili di tecnica della sanzione civile che non all'esplorazione delle singole cornici criminologiche nell'ambito delle quali potrebbe emergere la “sufficienza” della pena privata allo scopo di tutelare il bene giuridico.

Tuttavia, il lettore potrà aver già colto, lungo lo svolgimento della trattazione, molteplici spunti per l'individuazione di tipologie offensive che si prestano a essere presidiate anche da strumenti del diritto civile orientati alla “deterrenza”. È pertanto opportuno formalizzarli in queste brevi e conclusive considerazioni, nell'ottica di caratterizzare gli illeciti idonei per una più estesa depenalizzazione.

Anzitutto, può essere utile ribadire che la sostituzione della pena con altre sanzioni punitive ha ben poco senso in relazione a illeciti penali privi di effettiva rilevanza pratica. L'osservazione ha il sapore dell'ovvio; eppure, quella della degradazione a illeciti punitivi di reati obsoleti e non più applicati costituisce una tendenza ricorrente delle leggi di depenalizzazione, alla quale non si è sottratto nemmeno il d.lgs. n. 7/2016<sup>105</sup>. Emblematico è a tal proposito il caso delle forme minori di appropriazione indebita (gli abrogati artt. 627 e 647 c.p.), che se qualche vitalità applicativa hanno trovato nelle applicazioni giudiziali delle sanzioni pecuniarie civili, ciò è dovuto all'erronea qualificazione di fatti in realtà riconducibili all'ipotesi generale dell'art. 646 c.p.<sup>106</sup>. Occorre, insomma, evitare di elaborare alternative sanzionatorie – diverse dalla pura e semplice depenalizzazione “secca” – per reati ormai irrintracciabili nella prassi giudiziaria, vuoi a causa della desuetudine del quadro di vita rappresentato dalle fattispecie, vuoi in ragione dell'esistenza di altre qualificazioni giuridiche del fatto che ne hanno da tempo eroso gli spazi di operatività.

Quanto alle ipotesi che, in positivo, potrebbero candidarsi alla depenalizzazione accompagnata dall'intervento di una tutela civile rafforzata, è naturale dover prendere le mosse dai rilievi sistematici che abbiamo svolto nei primi contributi del

---

<sup>104</sup> Per tutti, G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, 101 ss., 151 s.

<sup>105</sup> L'analisi dei provvedimenti illustra come le sanzioni pecuniarie civili ex d.lgs. n. 7/2016 siano applicate quasi esclusivamente ai delitti di ingiuria e di falso in scrittura privata, che non casualmente erano gli unici illeciti penali dotati di rilevanza applicativa anteriormente alla depenalizzazione: v. *supra*, M. MOSSA VERRE, F. PITTAU, “Sanzioni pecuniarie civili”, cit., § 2.

<sup>106</sup> *Ibid.*

volume<sup>107</sup>. Da un lato, il diritto civile contempla già molteplici ipotesi di sanzioni civili che utilizzano una tecnica analoga a quella punitiva, anche se disciplinate in modo diverso dal d.lgs. n. 7/2016. Dall'altro lato – e nel senso che sarà ulteriormente specificato – in talune aree della parte speciale il sistema sta già assegnando prevalenza alla soddisfazione degli interessi civili del privato rispetto allo svolgimento del processo penale e all'irrogazione di una pena, per mezzo della disciplina della procedibilità a querela e delle regole che governano il rito del giudice di pace.

Quanto al primo versante il pensiero corre al tema dell'effettività della tutela giurisdizionale. In passato, là dove l'esecuzione del provvedimento civile di condanna non poteva essere ottenuta forzatamente per via della natura infungibile dell'obbligo, la protezione dell'"autorità del giudicato" e degli interessi sostanziali sottesi alla decisione del giudice civile era essenzialmente affidata alla reazione penale<sup>108</sup>. Oggi – abbiamo visto – l'ordinamento offre alla parte strumenti di condanna immediatamente azionabili nel processo civile, e dunque presumibilmente meno costosi e più efficaci rispetto alla celebrazione di un processo penale: si allude alla possibilità di condannare al pagamento di una somma di denaro in caso di mancata esecuzione degli obblighi della sentenza di condanna (art. 614-bis c.p.c.), così come alle sanzioni per la violazione dei provvedimenti di affidamento familiare (art. 479-bis.39 c.p.c.)<sup>109</sup>; istituti che, al netto di ogni discussione sull'esatta natura della condanna, svolgono funzioni di orientamento del comportamento dell'obbligato analoghe a quelle di una qualsiasi sanzione punitiva<sup>110</sup>.

Certo, il regime disciplinare di tali nuove sanzioni non coincide con quello degli illeciti punitivi civili qui in discussione; la loro introduzione dovrebbe indurre il legislatore alla progressiva riduzione del perimetro di rilevanza penale associato alle violazioni degli obblighi contenuti nel provvedimento, anche per evitare

---

<sup>107</sup> V. *supra* in questo volume, A. GULLO, *Introduzione*, e M. MOSSA VERRE, *Gli "illeciti punitivi civili"*, cit.

<sup>108</sup> Per l'approfondimento dei rapporti tra la tutela del giudicato civile e sanzione penale, v. fondamentalmente G. VASSALLI, *La mancata esecuzione di provvedimento del giudice. Contributo all'interpretazione dell'art. 388 del codice penale*, Torino, 1938; M. ROMANO, *Repressione della condotta antisindacale. Profili penali*, Milano, 1974, 10 ss.; A. ALESSANDRI, *Il problema delle misure coercitive e l'art. 388 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 154 ss., ove ampi riferimenti; F. PALAZZO, *La tutela del provvedimento giurisdizionale e categorie penalistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 501 ss. Per una lettura della sanzione penale dell'art. 388 c.p. come alternativa agli strumenti processuali di coercizione indiretta, nella dottrina processualcivilistica, A. PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di condanna*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1978, 1104 ss.; ID., *L'attuazione dei provvedimenti di condanna*, in *Foro it.*, V, 1988, 182 ss.; più di recente, A. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette nel sistema di tutela dei diritti in Italia e in Francia. Uno studio comparatistico*, Napoli, 2019, 272 ss.

<sup>109</sup> *Supra*, M. MOSSA VERRE, *Gli "illeciti punitivi civili"*, cit., § 2.2, per ulteriori riferimenti.

<sup>110</sup> Sulla funzione essenzialmente "punitiva" delle norme che danno effettività al sistema della giustizia civile, v. F. PALAZZO, *Tutela dei diritti*, cit., 503 ss., 507. Nella civilistica, la natura sanzionatoria della misura è discussa: sul punto v. ad es. E. VULLO, sub art. 614 bis, in E. Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, II ed., Milano, 2018, 934 ss.

l'emersione di cumuli sanzionatori non necessari, già stigmatizzati, proprio in questa materia, da parte della Corte costituzionale<sup>111</sup>.

In altre parole, nella prospettiva di “sussidiarietà” che abbiamo sin qui esplorato, la tutela penale degli obblighi derivanti dal provvedimento giurisdizionale meriterebbe un ripensamento complessivo, alla luce dei nuovi strumenti civilistici disponibili alle parti private<sup>112</sup>.

Venendo al secondo profilo, conviene riallacciarsi a quanto già illustrato nelle pagine introduttive con riferimento alle tendenze verso una “privatizzazione” del diritto penale<sup>113</sup>. È proprio nel contesto dei delitti a tutela di interessi privati – insuscettibili di essere degradati nella più ovvia forma di responsabilità extrapenale con funzionalità deterrente, quella per l'illecito punitivo *amministrativo* – che il legislatore del 2016 ha iniziato la propria opera di depenalizzazione a favore dell'illecito punitivo *civile*; ed è in questo medesimo settore che si è aperta la strada a meccanismi normativi che consentono di estinguere il reato per mezzo di condotte risarcitorie e riparatorie: dapprima per la criminalità trattata dal giudice di pace (il riferimento è all'art. 35, d.lgs. n. 274/2000), nel quadro di una generale inclinazione conciliativa del rito, e in seguito, salvo eccezioni, per i reati punibili a querela (con l'introduzione dell'art. 162-ter c.p.).

Tali meccanismi di depenalizzazione “in concreto” sono talora letti come espressivi di un'ispirazione politico-criminale che è comune anche alla depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 7/2016: l'idea, cioè, che una soluzione civilistica del conflitto possa essere una risposta sufficiente e adeguata per tali reati. Si richiama, in questo senso, il principio di sussidiarietà<sup>114</sup>, la cui operatività sarebbe così

<sup>111</sup> Il riferimento è ancora alla sentenza della Corte cost., 10 luglio 2020, n. 145, cit. In applicazione del divieto di *bis in idem* la Corte ha ritenuto che la sanzione civile dell'art. 709-ter, comma 2, n. 4, c.p.c. (abrogato dal d.lgs. n. 149/2022) punisca solo la violazione di obblighi diversi dal pagamento dell'assegno di mantenimento della prole sanzionati penalmente. Vi è da dire che la nuova formulazione dell'art. 473-bis.39 c.p.c., che sostituisce il precedente riferimento normativo, ripropone il problema della doppia punizione, includendo espressamente la sanzione di «gravi inadempienze, anche di natura economica» (corsivi aggiunti).

<sup>112</sup> Cfr. *supra*, nt. 5, per spunti tratti dall'esperienza di depenalizzazione spagnola.

<sup>113</sup> Sul punto, anche per ulteriori riferimenti, v. *supra* in questo volume, A. GULLO, *Introduzione*, § 2, e M. MOSSA VERRE, *Gli “illeciti punitivi civili”*, cit., §§ 2.1 e 4.3.

<sup>114</sup> Il principio di sussidiarietà, come fondamento della sostituzione della pena con il risarcimento, è richiamato da C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 19; nonché nelle premesse a *Wiedergutmachung. Alternativentwurf zur Wiedergutmachung (AE-WGM)*, München, 1992, 37; in generale, a tal proposito, v. D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999, 279 ss.; G.P. DEMURO, *L'estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali e applicative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 444 ss. Nel senso che il principio di sussidiarietà giustifichi la non punibilità prospettata dall'art. 162-ter c.p., ad es., G. AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.*, in *St. iuris*, 12, 2017, 1421; G. COCCO, *Una messa a punto sulle condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. quale causa di non punibilità*, in *Pen. dir. proc.*, 2, 2022, 43 ss.; G. MANCA, *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto*

differita al momento di apertura del procedimento penale: con tali disposizioni, l'ordinamento formalizzerebbe i presupposti in presenza dei quali l'intervenuta sanzione riparatoria, tipica dell'ordinamento civile e meno invasiva della pena criminale, è comunque idonea a tutelare il bene giuridico; l'esito di non punibilità sotteso all'effetto estintivo rifletterebbe, in altre parole, una rivalutazione *a posteriori* dell'esigenza del ricorso allo strumento penale.

Anche a voler ammettere che gli istituti in questione rispondano a sì nobili ambizioni – si rileva, però, che gli effetti di “monetizzazione” della responsabilità che ne derivano sono criticati da un ampio settore della dottrina<sup>115</sup> –, occorre insistere su un punto più volte segnalato in questa indagine: rispetto agli interventi che interessano la punibilità o la procedibilità del reato, la depenalizzazione “in astratto” conserva comunque un valore aggiunto decisivo, poiché, se orientata su illeciti che potrebbero essere realmente gestiti attraverso l'arsenale deterrente del diritto civile, essa evita in ogni caso il ricorso alla reazione più invasiva, costosa, scarsa, messa a disposizione dell'ordinamento.

Con il d.lgs. n. 7/2016, il legislatore aveva scelto di intervenire in questo senso con un approccio comunque ispirato a *self-restraint*: abrogando un novero circoscritto di fattispecie e optando per una sanzione pecuniaria destinata all'erario, poco distaccata, in definitiva, dallo sfondo pubblicistico in cui si muoveva anche la tutela penale del bene giuridico.

Nel mutato panorama in cui oggi ci muoviamo, ove il tema della funzione sanzionatoria della responsabilità civile ha acquisito una rinnovata rilevanza, ma resta viva l'esigenza di ridurre al minimo il ricorso alla pena detentiva e all'attivazione dello stesso processo penale, l'opera di depenalizzazione potrebbe gradualmente proseguire, da un lato – come già detto – prevedendosi piuttosto una sanzione ultra-compensativa aggiuntiva al risarcimento del danno e destinata alla vittima, al fine di conferire maggiore effettività al rimedio civilistico, dall'altro – si aggiunge adesso – individuandosi ulteriori fattispecie che possano essere coerentemente trasferite nell'orbita di una tutela civile rafforzata.

Al primo “stadio” di questo percorso, i reati a venire in rilievo dovrebbero essere

---

*punitivo*, Milano, 2019, 110 ss.; e cfr. prima della sua introduzione M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1210 ss. Richiama il principio di sussidiarietà a proposito dell'art. 162-ter c.p. anche F. PALAZZO, *Commisurazione della pena e discrezionalità giudiziale: un terreno di tensioni ed incertezze*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 1349; lo stesso A. è peraltro molto critico sugli effetti distorsivi che possono derivare dalla “monetizzazione” della responsabilità penale sottesa all'istituto (ID., *La non punibilità: una buona carta da giocare oculatamente*, in *Sist. pen.*, 19 dicembre 2019, § 6).

<sup>115</sup> Con riferimento all'art. 162-ter c.p., si richiamano le critiche di G.P. DEMURO, *L'estinzione del reato*, cit., 466; C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1279 ss.; M. ROMANO, *Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, Milano, 2018, 571 s.; S. SEMINARA, *Perseguibilità a querela ed estinzione del danno per condotte riparatorie: spunti di riflessione*, in *Criminalia*, 2018, 393 ss.; nonché F. PALAZZO, in nt. precedente.

quelli procedibili a querela della persona offesa e di modesto disvalore, nell'ambito dei quali la scelta di procedere sia rimessa alla vittima a causa della prevalente natura privata dell'interesse.

Si tratterebbe, allora, di individuare fattispecie riguardo alle quali l'interesse della vittima è già nei fatti primariamente rivolto al soddisfacimento delle pretese civili-istiche derivanti dall'illecito, e la proposizione di querela, per effetto dei meccanismi estintivi già richiamati, rischia davvero di assumere la funzione pratica di una «diffida ad adempiere» rispetto alle richieste della persona offesa e danneggiata <sup>116</sup>.

Un'altra caratteristica ideale dei reati da prendere in considerazione è la natura “relazionale”, “interindividuale”, dell'offesa <sup>117</sup>, ciò che, da un lato, rende più agevole ipotizzare lo sviluppo della dinamica “contenziosa” tipica del processo civile, dall'altro, può colorare di esigenze “satisfattivo-punitive” lo stesso risarcimento del danno non patrimoniale <sup>118</sup>: situazioni, insomma, in cui la depenalizzazione e la contestuale integrazione di una componente ultra-compensativa al risarcimento del danno potrebbero pure garantire una tutela del diritto della vittima più intensa rispetto alla conservazione di un regime caratterizzato dalla sanzione pubblicistica.

Tutto ciò, beninteso, a condizione che non vi si oppongano esigenze di *enforcement* pubblico del precetto – la necessità di indagini dell'autorità giudiziaria, di interventi di pubblica sicurezza, di applicazione di misure cautelari, ecc. –, tali da rendere comunque inappropriata la scelta di fare affidamento al diritto civile per tutelare l'interesse (si pensi a cosa accadrebbe con la conversione in illeciti punitivi civili dei delitti di furto procedibili a querela, anche nelle forme più lievi).

Un terreno particolarmente adatto alla depenalizzazione ci pare quello dei reati contro i beni della personalità. È un settore che, più di altri, ha storicamente rappresentato un'area di confronto naturale per indagare la dimensione punitiva della responsabilità civile <sup>119</sup>, a causa anche delle difficoltà di ricondurre il danno arrecato a interessi non patrimoniali a una logica propriamente compensativa, nonché, nello specifico contesto italiano, per la presenza di prestazioni pecuniarie che già si “aggiungono” al risarcimento del danno, come la “riparazione” prevista dalla legge sulla stampa (art. 12, legge n. 47/1948).

In questo scenario, il candidato naturale al processo di depenalizzazione qui descritto è il delitto di diffamazione. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità

<sup>116</sup> L'efficace espressione, in relazione alle storture generate dall'art. 162-ter c.p., è di T. PADOVANI, *Il testimone raccolto. L'ennesima riforma alle prese con i nodi persistenti del sistema penale*, in *Arch. pen.*, suppl. 1/2018, 20.

<sup>117</sup> Cfr. R. BARTOLI, *Cifra essenziale, statuto costituzionale e ruolo sistematico dell'illecito punitivo civile*, in *Discrimen*, 7 febbraio 2020, 13 ss.

<sup>118</sup> Osserva C. SALVI, *La responsabilità civile*, IV ed., Milano, 2025, 38, che in alcuni casi la *ratio* satisfattiva alla base del risarcimento del danno non patrimoniale assume il significato di riconoscimento del diritto della vittima offeso dal comportamento lesivo.

<sup>119</sup> Per i riferimenti, v. *supra* M. MOSSA VERRE, *Gli “illeciti punitivi civili”*, cit., § 2.2.

dell'art. 13, legge n. 47/1948 (e di riflesso dell'art. 30, legge n. 223/1990)<sup>120</sup>, l'assetto di disciplina esistente necessita di una revisione complessiva. Del resto, la stessa Consulta nell'optare in prima battuta per la sospensione del procedimento<sup>121</sup> aveva dimostrato l'opportunità di un intervento del legislatore di riordino del settore; intervento che tuttavia, a dispetto dei tanti progetti pendenti in Parlamento nelle passate e nell'attuale legislatura, fatica ad arrivare a un approdo<sup>122</sup>.

La possibilità di sperimentare proprio in questo ambito le tipologie sanzionatorie di cui si discute, oltre che dall'esperienza già richiamata dei *punitive damages*<sup>123</sup>, è dimostrata dal frequente ricorso alla via risarcitoria da parte delle persone offese<sup>124</sup>, nonché dallo stesso richiamo operato dalla Corte alla possibilità di attingere, in sede di riforma, a un ventaglio di alternative sanzionatorio-punitive (tra cui è espressamente menzionata la tutela civile)<sup>125</sup>.

Si tratterebbe dunque di rompere gli indugi e mettere finalmente mano a una riforma. Il punto di partenza sarebbe, in linea con le emergenze del dibattito parlamentare e con le riflessioni scientifiche in materia, quantomeno quelle più recenti, di mantenere un presidio penale nel settore della diffamazione. A fronte tuttavia dei disegni di legge all'esame delle Camere<sup>126</sup> – che intercettano alcuni profili emergenti dalla prassi e anche dal dibattito dottrinale, ma nel quadro di un sostanzialmente inalterato perimetro del penalmente rilevante – si dovrebbe limitare il ricorso allo *ius terribile* alle sole ipotesi più gravi. In un rimeditato assetto della tutela della reputazione l'utilizzo dell'arma più affilata andrebbe circoscritto alle ipotesi di diffamazione aventi ad oggetto l'attribuzione di un fatto, o anche soltanto di un fatto

<sup>120</sup> Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 della legge sulla stampa – che puniva ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato – a causa della comminatoria congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria, con conseguente riespansione delle fattispecie dei commi 2 e 3 dell'art. 595 c.p.

<sup>121</sup> La Corte costituzionale, con l'ordinanza 26 giugno 2020, n. 132, aveva rinviato la decisione di un anno per consentire al Parlamento di approvare una riforma organica.

<sup>122</sup> Per un'analisi dei disegni di legge esaminati nel corso della XVII Legislatura, si rinvia a A. GULLO, *La tela di Penelope. La riforma della diffamazione nel Testo unificato approvato dalla Camera il 24 giugno 2015*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1, 2016, 31 ss. Per un esame dei disegni di legge attualmente pendenti in parlamento, pur nel quadro di scelte politico-criminali nel complesso invariate, si rinvia a A. GULLO, *Alcune osservazioni sui disegni di legge nn. 466, 573, 81, 95, 616 di riforma della disciplina della diffamazione*, in *Leg. pen.*, 30 maggio 2024.

<sup>123</sup> Ampiamente, in proposito, A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, Torino, 2018, 397 ss.

<sup>124</sup> Sulla tendenza a preferire la tutela civile nei casi di diffamazione, cfr. C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 323 s., che allude a casi in cui il risarcimento del danno non patrimoniale si configura "di fatto" come una pena.

<sup>125</sup> In questi termini, Corte cost., sent. n. 150/2021, cit., §§ 6.2 e 10. Deve peraltro rilevarsi che nell'ordinanza n. 132/2020, cit., § 8, la Consulta sembra alludere a rimedi civili di tipo riparatorio.

<sup>126</sup> Cfr. A. GULLO, *Alcune osservazioni sui disegni di legge*, cit.

determinato, prevedendosi una apposita figura criminosa, con più robusta risposta sanzionatoria, nei casi di attribuzione di fatti (anche qui eventualmente determinati) falsi attuata con mezzi di comunicazione caratterizzati da un certo grado di diffusività<sup>127</sup>. La restante parte delle condotte potrebbe seguire la sorte dell'ingiuria e trovare spazio nel rivisitato d.lgs. n. 7/2016.

Si realizzerebbe in tale modo quel ricorso equilibrato a diversi rimedi sanzionatori (penali, con la possibilità in prospettiva di sperimentare nuove tipologie di pene principali, a carattere interdittivo; civili, anche secondo le cadenze illustrate nel presente volume; disciplinari) auspicato dalla Consulta.

Altre condotte da prendere in considerazione potrebbero essere quelle di lesioni colpose, anche non "lievi" e anche "stradali", già procedibili a querela. Ferma restando l'esigenza di non svilire la tutela dell'integrità fisica – non accontentandosi della sola reazione risarcitoria, dunque, e mantenendo comunque la penale rilevanza di alcune delle ipotesi più gravi – viene da interrogarsi su quale valore aggiunto possa essere generalmente offerto da un processo penale destinato all'estinzione per condotte riparatorie o all'applicazione di pene modeste, neutralizzabili dalle numerose "vie di fuga" dalla pena detentiva, rispetto a una sanzione pecuniaria irrogata in sede civile a beneficio della stessa vittima<sup>128</sup>, che in definitiva ne risulterebbe maggiormente tutelata. Del resto, per le ipotesi già rientranti nella competenza del giudice di pace, a questi reati già si applicano quasi esclusivamente sanzioni pecuniarie<sup>129</sup>; e ci pare che solo in situazioni molto specifiche possano risaltare esigenze di indagine che la parte privata non è in grado autonomamente di governare<sup>130</sup>.

---

<sup>127</sup> Sul punto si v. anche per ulteriori dettagli, A. GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Roma, 2013, 200 ss. Per una riformulazione delle ipotesi di diffamazione, nel quadro di una più articolata configurazione del futuro assetto della tutela dell'onore, A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, cit., 632 ss.

<sup>128</sup> Si noti: mantenendo la regola della non assicurabilità della somma ultracompensativa, già prevista dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 7/2016, non si correrebbe il rischio di creare meccanismi inflattivi dei premi assicurativi.

<sup>129</sup> E. DOLCINI, *Il paradosso della giustizia penale del giudice di pace*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1241, segnala alcune fonti statistiche che attestano un numero di condanne a pena pecuniaria, da parte dei giudici di pace, corrispondente al 99% del totale. L'ambito delle lesioni procedibili a querela è stato ampliato dal d.lgs. n. 150/2022: cfr. Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2024, n. 12759.

<sup>130</sup> Le ipotesi di lesioni colpose "da ignoti" sono infrequenti, poiché la violazione della regola cautelare è normalmente riferibile a ruoli sociali determinati, ciò che rende più agevole l'individuazione dell'autore. Nel caso della circolazione stradale, tuttavia, occorrerebbe mantenere la rilevanza penale (almeno) delle ipotesi di lesioni stradali aggravate dalla fuga del conducente (art. 590-ter c.p.). In generale, gli accertamenti connessi alla dinamica di incidenti sui luoghi di lavoro, nella circolazione, o di tutti gli altri incidenti che sottendono la violazione di regole presidiate da sanzioni amministrative o da contravvenzioni, possono comunque essere svolti dall'autorità a prescindere dall'apertura di un procedimento penale per lesioni.

Esempi ulteriori potrebbero poi rintracciarsi in sfere di criminalità non colposa contro il patrimonio, laddove il processo penale finisce, di fatto, per conferire una particolare cogenza ai diritti di fonte contrattuale di cui la vittima è titolare.

Storicamente, l'esempio più chiaro è quello dell'insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), delitto procedibile a querela, che sin dalla sua originaria formulazione contempla un meccanismo estintivo del reato in caso di pagamento del debito prima della condanna: si dà precedenza agli interessi civili, in questo modo, rispetto all'irrogazione della sanzione penale. Si noti che la rilevanza nelle aule giudiziarie di tale delitto non è allo stato irrisoria come si potrebbe essere portati a credere<sup>131</sup>.

Ma l'esperienza comparatistica<sup>132</sup> potrebbe suggerire di estendere simili considerazioni alle "frodi assicurative" (art. 642 c.p.)<sup>133</sup>. Senza negare la gravità delle condotte tipizzate, potrebbe essere nello stesso interesse delle assicurazioni risolvere la questione in sede civile ottenendo, oltre alle restituzioni e al risarcimento, anche una somma aggiuntiva a titolo di punizione per il contraente responsabile di condotte fraudolente. In effetti, le imprese assicuratrici svolgono ordinariamente indagini sulle frodi assicurative in modo del tutto autonomo e sentono perciò meno il bisogno dell'ausilio nella ricerca della prova svolta da parte dell'autorità giudiziaria; una somma aggiuntiva al risarcimento potrebbe anzi indennizzarle per lo svolgimento delle attività antifrode, di cui beneficia non solo l'ente, ma anche la collettività intera, sotto il profilo del contenimento dei premi assicurativi.

Ora, prima di proseguire oltre, non è difficile anticipare un'obiezione che potrebbe essere rivolta alla prospettiva di depenalizzazione appena illustrata. Anche a tutto concedere – potrebbe dirsi – l'opzione per il mantenimento della rilevanza penale del fatto continua a conferire alla minaccia della sanzione una impareggiabile efficacia preventiva, residuando sempre la possibilità che la pena – sia essa detentiva, pecuniaria o sostitutiva – finisca per incidere su beni personali del condannato; invece, le sanzioni pecuniarie civili qui descritte non poggiano su un'analogica capacità dissuasiva, non potendo comunque essere convertite in misure limitative delle libertà del condannato.

Vero ciò, una volta ribadito che il significato della depenalizzazione si coglie proprio nella minore invasività sui diritti dell'autore dell'illecito associabile alla reazione civile, l'esigenza realmente bisognosa di essere presidiata a fini preventivi è, dal nostro punto di vista, più circoscritta: quella di evitare che l'esecuzione della sanzione pecuniaria civile possa essere elusa.

A questo proposito, la sanzione penale potrebbe tornare ad avere un ruolo di

---

<sup>131</sup> La ricerca sulle banche dati istituzionali della Corte di cassazione penale (si v. *italgiure.giustizia.it/sncass/*) restituisce 262 risultati, tra il 2021 e il 2025, relativi all'applicazione dell'art. 641 c.p.

<sup>132</sup> V. E. KATSAMPOUKA, *Civil Punishment in English Law*, cit., § 2.7.

<sup>133</sup> Sulle dinamiche criminologiche e le difficoltà di contrasto alle frodi assicurative, v. R. BARTOLI, *Le frodi assicurative, con particolare riguardo alle frodi nella r.c. auto*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 480 ss.

supporto. L'ipotesi di una sottrazione all'adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza di condanna civile è già riconducibile all'area applicativa dell'art. 388, comma 1, c.p., che potrebbe dunque assistere, con la minaccia della pena, l'efficace esecuzione della sanzione civile. È inoltre prospettabile un'estensione espressa dell'ambito applicativo dell'art. 388-ter c.p. – che già oggi sanziona la mancata esecuzione fraudolenta di pene e sanzioni amministrative pecuniarie – tale da ricomprendervi le condotte che frustrano l'esecuzione di una sanzione civile di natura punitiva. L'effettività della sanzione potrebbe, insomma, essere assicurata introducendo la minaccia di una sanzione detentiva solo “in seconda battuta”, in relazione a condotte dolose dirette a svuotare la garanzia patrimoniale.

Ciò detto, proseguendo sul sentiero di una estensione graduale dell'illecito punitivo civile, è possibile altresì prospettare scenari più ambiziosi.

Merita infatti di essere segnalata la suggestione avanzata da un Maestro all'avvio di questo progetto, il quale ha invitato a spingersi ben oltre la logica della depenalizzazione di singole ipotesi di reato, prevedendo piuttosto, per l'intera categoria dei delitti procedibili a querela, la possibilità di una condanna in sede civile ai danni punitivi, e contemporaneamente rimettendo alla persona offesa la facoltà di eleggere, in via alternativa, il binario punitivo penale o quello civile<sup>134</sup>.

Una simile opzione, naturalmente, implicherebbe un mutamento di paradigma. Non si tratterebbe di una depenalizzazione “formale”, bensì di un modello di depenalizzazione in concreto che mette al centro la persona offesa nello scegliere tra la tutela penale e quella civile “rafforzata”.

Dal nostro punto di vista, è un intervento ipotizzabile solo in un secondo momento rispetto alle già illustrate indicazioni di *policy*, poiché l'opportunità di una trasformazione di tale ampiezza non potrebbe prescindere da una previa verifica della piena funzionalità del paradigma sanzionatorio civile poc'anzi tratteggiato, analogo a quello dei danni punitivi; ed è comunque una soluzione che potrebbe essere riservata a quei reati che non siano già idonei alla depenalizzazione.

Può tuttavia sottolinearsi come la proposta risulti consonante con la prospettiva sin qui sostenuta: la tutela penale, anche se non esclusa, è collocata in una posizione di residualità rispetto al diritto civile, facendo leva sull'appetibilità della condanna ultra-compensativa per ottenere gli auspicabili effetti di minore incidenza della pena criminale.

L'attribuzione all'offeso del potere di decidere la tipologia di tutela rilevante – una sussidiarietà penalistica perseguita “in concreto”, nel senso che l'opzione per la tutela alternativa è rivalutata in un momento successivo alla commissione dell'illecito – si pone in continuità con il potere riconosciuto allo stesso privato di

---

<sup>134</sup> È la proposta emersa nella relazione di T. PADOVANI, *Gli illeciti punitivi civili: quale futuro?*, al Convegno introduttivo di questo Progetto (*L'ibridazione della lotta alla criminalità attraverso misure non penali o di confine: principi, regole, limiti e opportunità per un sistema di contrasto integrato*, Università LUISS Guido Carli, 20 novembre 2023), già ripresa da D. MICHELETTI, *Influenze e interferenze tra diritto penale e diritto civile*, in *Criminalia*, 2023, 285 s.

presentare e rimettere la querela: in ultima istanza, di decidere sul bisogno di pena dei fatti dei quali ritiene di essere stato vittima.

A nostro avviso, l'assetto risultante da un simile intervento sarebbe complessivamente più coerente rispetto a quello vigente, in cui l'opzione in favore della sufficienza della soluzione civilistica al conflitto è, anche per reati non lievi, problematicamente rimessa all'iniziativa unilaterale dell'autore dell'illecito, per mezzo del meccanismo estintivo legato alle condotte riparatorie.

Intraprendere una simile strada di riforma imporrebbe allora di riconsiderare la disciplina dettata per le condotte riparatorie, e specialmente per l'art. 162-ter c.p.: se non per proporre direttamente l'eliminazione – un'opzione che, a questo punto, potrebbe essere in effetti considerata<sup>135</sup> –, quantomeno per introdurre esplicitamente una componente propriamente punitiva nel risarcimento con efficacia estintiva, in modo non dissimile da quanto già può scorgersi nella previsione dell'art. 35, d.lgs. n. 274/2000 per il giudizio di fronte al giudice penale di pace<sup>136</sup>.

Un quadro giuridico così congegnato potrebbe restituire maggiore razionalità alla coesistenza del binario penale con quello civile punitivo. A patto, però, che la componente ultra-compensativa del risarcimento non sia più riconosciuta alla parte civile che scelga di proseguire per la via del procedimento penale: risulterebbe altrimenti disperso l'incentivo per la vittima a scegliere l'alternativa civile; inoltre, si introdurrebbe un non necessario cumulo punitivo.

Come si vede, con questa ultima proposta si è entrati nella prospettiva di assegnare alla sanzione civile punitiva un ruolo non più radicalmente "alternativo", bensì "complementare", rispetto al diritto penale.

In quest'ordine di idee, un cenno finale dev'essere dedicato a una materia più volte affiorata nelle scorse pagine, ma rimasta in secondo piano nel contesto di queste conclusive indicazioni di riforma: quella della criminalità d'impresa, e in special modo degli illeciti caratterizzati da un'offensività rivolta ad interessi che – adottando una terminologia più frequente in altre discipline giuridiche, ma in uso anche nella penalistica italiana – possono definirsi "diffusi"<sup>137</sup>.

Nell'indagine comparatistica si sono più volte incontrati, ad esempio, sanzioni civili punitive a tutela della concorrenza e del consumatore, riservate a illeciti che

---

<sup>135</sup> D. MICHELETTI, *Influenze e interferenze*, cit., 286.

<sup>136</sup> Sull'integrazione della disposizione con componenti punitive, cfr. C. PIERGALLINI, *Pene "private" e prevenzione penale*, cit., 639 s.; M. ROMANO, *Pene pecuniarie, esborsi in denaro*, cit., 517 s., nonché, G. FIORINELLI, *Riflessioni sull'art. 162-ter c.p.: l'illecito "eventualmente" penale tra storicità delle partizioni e difesa della funzione ordinante delle categorie*, in E. Bargelli, V. Calderai, E. Navarretta (a cura di), *Ragioni del diritto e ragionamenti nel diritto*, Pisa, 2020, 289 s.

<sup>137</sup> V. per tutti F. BRICOLA, *Partecipazione e giustizia penale. Le azioni a tutela degli interessi collettivi*, in *Quest. crim.*, 1976, 32 ss.; C. PEDRAZZI, *Interessi economici e tutela penale*, in A.M. Stile (a cura di), *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, Napoli, 1985, 299 ss.; F. SGUBBI, *L'interesse diffuso come oggetto della tutela penale*, in A. Gambaro (a cura di), *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato*, Milano, 1976, 547 ss.

tendono a colpire i diritti individuali di un'ampia platea di soggetti<sup>138</sup>. Si tratta di un settore che ha posto con particolare insistenza il problema della “deterrenza” nella responsabilità civile, giacché si dubita che la tutela civile ordinaria offra sufficiente incentivo per il *private enforcement* delle regole poste a tutela di categorie di soggetti numerose e poco propense ad attivarsi individualmente<sup>139</sup>. La reazione civile punitiva potrebbe in questi casi costituire un veicolo di maggiore deterrenza; naturalmente non è l'unica soluzione ipotizzabile, come mostra il ruolo crescente delle *class actions*, anche nel contesto italiano<sup>140</sup>.

Nell'ottica del penalista, l'interesse per i temi legati al contesto dei c.d. *mass torts* si deve soprattutto alla ricerca di modelli di responsabilità in grado di intercettare forme di dannosità sistemica dell'agire imprenditoriale che sfuggono ai criteri ordinari di imputazione e di accertamento della responsabilità penale, o rispetto alle quali, un'attribuzione di colpevolezza a singoli individui rischierebbe di risultare sproporzionata per eccesso, a fronte delle dimensioni dell'offesa e delle dinamiche eziologiche – intimamente connesse al contesto organizzativo – da cui essa è scaturita<sup>141</sup>.

L'esempio più immediato è quello del danno da prodotto, di rinnovata attualità alla luce degli effetti potenzialmente macro-offensivi delle nuove tecnologie (si pensi, in special modo, agli interessi che possono essere pregiudicati dall'uso dell'intelligenza artificiale), ma la riflessione continua a riguardare anche i limitrofi settori della tutela dell'ambiente e della salute pubblica: tutti ambiti in cui si suggerisce, oggi come ieri, l'opportunità di lasciare maggiori spazi alla tutela civile o alla sanzione amministrativa<sup>142</sup>, o di valorizzare forme di responsabilità da reato della persona giuridica caratterizzata da una marcata indipendenza dall'attribuzione individuale di un fatto<sup>143</sup>.

<sup>138</sup> V. *supra*, § 1.

<sup>139</sup> V. in merito P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996, 149 ss.; F. BENATTI, *Correggere e punire. Dalla law of torts all'inadempimento del contratto*, Milano, 2008, 35 ss., 94 ss. Di recente, per una riproposizione di questi argomenti con riferimento all'illecito aquiliano doloso, cfr. P.G. MONATERI, *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Danno e resp.*, 2016, 833 s.

<sup>140</sup> Sul punto, per un confronto tra i due strumenti di deterrenza, A. GIUSSANI, *Azioni collettive, danni punitivi e deterrenza dell'illecito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 239 ss.

<sup>141</sup> Sono temi che fanno da cornice a indagini ormai classiche come quelle di F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, III ed., Milano, 2003; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004.

<sup>142</sup> V. F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., 481 ss.; cfr. anche le conclusioni di C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 642 s.; e in tema di offese causate da sistemi di intelligenza artificiale, v. B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale*, Milano, 2025, 315 ss.

<sup>143</sup> C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 570 ss., 582, nonché, di recente, E. BIRRITTERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale*, Torino, 2022, 352 ss.; L. MALDONATO, *Tutela dell'ambiente e responsabilità dell'ente*, Napoli, 2025, 290 ss.; A. SAVARINO, *Danni lungo-latenti e responsabilità penale*, Torino, 2025, 456 ss. In proposito, più in generale, F. CONSULICH, *Il principio*

Non è possibile indugiare oltre su un tema che, evidentemente, si estende su un orizzonte sistematico ben più ampio di quello qui trattato. Si può solo segnalare, in conclusione, che il ruolo ipotizzabile per la sanzione civile punitiva, in questa prospettiva, è ben differente da quello patrocinato nelle presenti indicazioni di *policy*.

Non sembra certo agevole ritagliare, per gli illeciti a offensività massiva, uno spazio per la depenalizzazione in favore del diritto civile; anzi, la direzione intrapresa pare essere orientata nel senso opposto di estendere l'area dell'incriminazione: basti pensare, per fare un esempio recente, alla portata dell'obbligo di criminalizzare la produzione e il commercio di prodotti pericolosi per l'ambiente e per l'uomo, introdotto dalla direttiva europea 1203/2024 sulla tutela penale dell'ambiente<sup>144</sup>.

Potrebbe semmai ipotizzarsi che l'illecito punitivo civile offra una tutela, come si anticipava prima, complementare rispetto a quella penale: una risposta indirizzata a fatti che solo forzando i criteri d'imputazione penalistici potrebbero essere attribuiti all'individuo, ma che con minori difficoltà potrebbero imputarsi all'impresa nel suo complesso<sup>145</sup>. Se di depenalizzazione si volesse parlare, sarebbe solo nel senso di evitare un'eccessiva espansione dello *ius terribile* per mezzo dell'indebita "flessibilizzazione" delle sue categorie.

Perché questa funzione del diritto punitivo civile possa operare in modo efficace, servirebbe tuttavia un riadattamento della struttura dell'istituto. La tipizzazione dell'illecito dovrebbe evitare, nei limiti del possibile, le strettoie di un modello rigidamente ricalcato sul paradigma penalistico, com'è quello che oggi caratterizza il d.lgs. n. 7/2016, e dovrebbe essere idonea a colpire il difetto organizzativo o l'illecita politica d'impresa, non dipendendo necessariamente dalla condotta della persona fisica ambientata nel contesto collettivo: tutti interventi – come si vede – che vertono su profili ben diversi da quelli fin qui esaminati, e più familiari alle riflessioni penalistiche sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche. Parallelamente, potrebbe essere opportuno prevedere meccanismi di devoluzione mista del provento della componente ultra-compensativa – sullo schema dei cosiddetti *split-recovery schemes* sperimentati negli Stati Uniti –, ove una quota è attribuita

---

*di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8, in Resp. amm. soc. enti*, 4, 2018, 197 ss.; F. D'ALESSANDRO, *La responsabilità da reato delle societates in Italia: finalmente pronti per un illecito direttamente imputabile agli enti?*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano, 2022, 969 ss.; e ampiamente V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, 310 ss., 423 ss.; E. GRECO, *L'illecito dell'ente nella teoria della colpa. Modelli emergenti e proposte di rinnovazione*, Torino, 2024, 301 ss.

<sup>144</sup> Cfr. art. 3, par. 2, lett. b) e c), direttiva UE 1203/2024. In merito, L. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Lexambiente – Riv. trim.*, 2024, 2, 51 ss.

<sup>145</sup> Cfr. la prospettiva aperta da F. BRICOLA, *Tecniche di tutela penale e tecniche alternativa di tutela*, cit., 67 ss.; con riferimento a forme sanzionatorie di responsabilità civile, cfr. C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 643; A. GARGANI, voce *Illecito civile punitivo*, cit., 504.

alla vittima e un'altra quota, invece, allo Stato o a un fondo pubblico destinato alla tutela di altre vittime<sup>146</sup>. Ciò per scongiurare i rischi legati all'eccessiva gratificazione del promotore dell'azione: il fenomeno del *windfall*, ben noto alla riflessione statunitense, e quello dell'arricchimento da lite giudiziaria, spesso evocato nella discussione italiana sui danni punitivi.

---

<sup>146</sup> Per riferimenti, P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, cit., 200 ss.; F. BENATTI, *Correggere e punire*, cit., 113 ss.; ID., voce *Danni punitivi (profili di diritto comparato)*, cit., 193, che sottolinea lo spostamento, sotteso a tali strumenti, da una funzione deterrente "individuale" a una "sociale".